P E R

Gli Attitanti della G. C. della Vicaria Civile

C O N T R A

Del Maſtrodatti di eſſa Giovanni Cimino

Napoli XX. Settembre MDCCLXXVII.

Minime sunt mutanda , quæ interpetrationem certam semper habuerunt.
Id custodiri oportet , quod moribus & consuetudine inductum est .
PAUL. , & JULIAN. L. 23. & 32. D. de Legib., Senatusq. Consult., & long. consuetud.

Ea enim , quæ communiter omnibus prosunt , iis quæ specialiter quibusdam utilia sunt , præponimus.
Imp. JUSTIN. Novell. 39. cap. 1. de restitution., & ea quæ parit &c.

A DISTURBAR la pace, e'l buon ordine degli Attitanti della G. C., a por sosso-pra l' interesse del *Fisco*, e del Pubblico, ad involver vieppiù il corso de' Giudizj, e ritardare, si è mosso da' più rimoti angoli del Regno un che il nome porta di *Giovanni Cimino*, il quale, presedendo in qualità di Sustituto alla Banca un tempo amministrata dal Mastrodatti *Turrutiello*, per suo privato comodo nuove riforme in attitar le cause d' introdur si adopera ed ingegna. Tutti quanti sono gli Attitanti di essa G. C., tutti ad una voce proclamano, che l' antico immemorabil solito per publico favor da tante Leggi sostenuto, intatto ed illeso si osservi, e mantenga. E' solo nato ad introdur novazioni, de'disturbi umani vive sorgenti, abusandosi della carica conferitagli, e delle supreme Leggi il giogo scotendo, animosamente l' impugna e contrasta. Tuttavia insiste, che li proposti capi di riforma approvati dalla Reg. Cam. della Som., e per Sovrano comando al parere della Regal Cam. indi affidati, e dalla medesima alla G. C. ora rimessi (1), si abbiano, come giusti, e ben fatti, ad esegui-

Introduzione.

(1) La Reg. Cam. della Som. in osservanza del Diploma de' 22. Agosto dello scorso anno, rimise la minuta de' XII. capi di riforma, che dalla Regal Cam., a cui pervennero, ne' 20. di Giugno dell' anno, che corre, furon rimessi *alla G. C. della Vicaria Civile, e Criminale, acciocchè unite le due Ruote, in ciascheduna avesser riferito quelche loro occorreva sul contenuto de' capi suddetti,*

re, e coll' autorità Regale ad approvare. Ma quanti sono, tranne che pochi, come contrarj all' ottimo, e buon sistema de' Magistrati, all'antica, e comun osservanza ripugnanti, ed alle provvide Leggi direttamente opposti, ineseguibili si rendono, e quindi d' ogni conferma indegni, ed incapaci. Di tal fatta io, che alla difesa del numerevol ceto degli Attitanti son destinato, a rilevarli da'danni, e pregiudizj, che loro inferir si vogliono, brevemente li dichiaro, e dimostro. A tal modo impiegando l'opera mia, spero fermamente di rendermi grato a loro, fedele agl'interessi del *Fisco*, ed a quei del Publico corrispondente.

Il Mastrod. de Vivo *alla riforma non puo concorrere.*

PRIMA che a ciò far ne venga, sia bene premettere, che 'l solo Mastrodatti *Cimino*, e non altri, vuol farla da novello Riformatore, proponendo l' evidente danno del Pubblico, e del *Fisco*, ed al fatto proprio, ed all' antico solito resistendo. De' XIV. Mastrodatti, che presedono alle Banche grandi, e de'XIX. Attuarj nominati per semplice abuso anche Subattuarj, perche alle Banche piccole presedono (2), il solo Mastrodatti *Francesco de Vivo* si è

(2) Sino a XXXIV. numeravansi prima le Banche. Nè assicura *Niccola Topo de orig. omn. Tribun. lib. III. cap. 6. in fin.: Magistri actorum civiles sunt XIV., & emolumenta, quæ ipsis contingunt, ascendere possunt ad ann. duc. 600. Sunt ad Regis collationem. Subactuarii civiles sunt XX., & ipsi 300. ann. duc. ad minus lucrantur, prout ex volumine officiorum, quod asservatur in magno Archivio Reg. Cam. Summ., desumpsimus*. Ma poi per le tante vicende in questi Regni avvenute, una sola ne venne meno; in guisacchè nell'ultima situazione fattasene dopo l'ingresso delle feleciffime armi *Spagnuole*, precedente Bando dalla

si è con lui giunto ed unito. Ma la sua Banca, ad istanza de' tanti Creditori nel S. R. C. accorsi, da più tempo d'ordine del medesimo trovasi sollennemente sequestrata. Gli Scrivani al numero di VIII. ad essa addetti, secondo l'antico sistema, e 'l buon ordine usato, in fin del mese nel S.R.C. stesso depongono le respettive mesate, che dinanzi al Mastrodatti pagavano per gli diritti di loro attitazione al medesimo spettanti (3). Li Creditori, del di cui 'nteresse principalmente si tratta, sono ben contenti e soddisfatti, che così si faccia. Il S. R. C., alla di cui amministrazione si è la Banc' affidata, non impedisce, nè contraddice, che così si esegua. Ora come a tanto potrà contraddire il Mastrodatti *de Vivo*, quando a' Creditori soltanto è concesso di concorrer alla nuova riforma, che si propone? Sino a che non soddisfi egli li Creditori, e dall' amministrazion altrui la Banca non liberi, la sua contraddizione a nulla vale, e, come se non mai fatta si fosse, riputar si conviene. *Quoniam* (dice la Legge) *conveniendi eos judicio facultatem non habuit, qui nullam actionem intendere potuit* (4)

dalla G.C. emanato in Marzo del 1736., si contano XIV. quelle de' Mastridatti, e XIX. quelle degli Attuarj; siccome dal Bando suddetto impresso dal Reg. Stampator *Serafino Porsile* ben chiaro si raccoglie *fol. 15. ad 16 vol. docum.*

(3) Del sequestro seguito sin da'8. Agosto 1775., e del dippiù, ne assicura lo Scrivano della causa *Gaetano Angarano* colla sua fede nel vol. de' docum. esibita *fol. 7. & a t.*

(4) *L. si pupilli 6. in fin. D. de negot. gest.*, a cui corrispondde la *L. tutori 20. in fin.* riposta nello stesso titolo del *Codice*, e corrisponde pure la *L. quotiens 9. §. 2. D. de administrat. & peric. tutor. &c.*

Il dissenso del Mastrod. Cimino *vien distrutto dal consenso degli altri Attitanti.*

RIMOSSO così da Noi *Francesco de Vivo*, a cui 'l nome solo di Mastrodatti avanza, ecco rimasto solo il *Cimino* a contendere. La riforma, che con animo di sconvolger tutta l'economìa forense, esso propone, sebben giusta e ragionevol si fosse, non potrebbe oltre della sua Banca stendersi. Ma tutti quanti sono gli altri compagni suoi formalmente consentono, che gli Scrivani alle di loro rispettive Banche destinati, sequitano, come per lo passato han fatto, ad attitare indipendentemente le cause con istender, e firmar li decreti, spedir gli ordini 'ngiunti, esaminar testimonj, notar le presentate alle scritture, e far tutt' altro, che, per ben costruir li processi, far si conviene. E di buon grado pur consentono, che, per attitazion sì liberamente concessa, lor si paghi in fin del mese quantità corrispondente al numero, ed al valor delle cause, ch' eglino han prese ad attitare. Il consenso dunque di costoro, che, a senso della Legge, per un corpo solo si hanno a riputare, da che *si plures sunt, qui eandem actionem habent, unius loco habentur* (5), si è quello, che al dissenso di un solo deve prevalere. Quando di tanti, che concorron ad un atto, la maggior parte consente, e la minor dissentisce, quantunque ciascun di loro avesse ragion particulare, come fral ceto de' Creditori non di rado avviene, *tunc Prætoris partes necessariæ sunt* (la Legge impone), *qui decreto suo sequetur majoris partis voluntatem* (6). Il consenso di

(5) *L.9.*) *D. de pact.*
(6) *L. jurisgentium 7.§ fin.19.*) *D. de pact.*

di coloro, che son di numero maggiori, è da tanto, che basta a far creder ingiusto ed irragionevole il dissenso di quei, che son di numero minori, quantunque nel dritto si fosser eguali. Qnindi ben a proposito la Legge soggiugne: *Pari autem quantitate debiti inventa, dispari vero creditorum numero: tunc amplior pars creditorum obtineat: ita ut quod pluribus placeat, hoc statuatur* (7). Ed è pur da tanto, che valevol si rende ad infranger ogni favor delle persone privilegiate, ed i privilegj tutti, de' quali va il *Fisco* bastantemente fornito e corredato. Bello è l' esempio, che un testo del Giureconsulto *Ulpiano* a tal uopo ne presenta. *Quid ergo si quidam absentes sint? num exemplum præsentium absentes sequi debeant? Sed an & privilegiariis absentibus hæc pactio noceat, eleganter tractatur: si modo valet pactio & contra absentes. Et repeto, ante formam a Divo Marco datam Divum Pium rescripsisse*, fiscum quoque in his casibus, in quibus hypothecas non habet, & cæteros privilegiarios exemplum creditorum sequi oportere (8).

ORA se 'l dissenso, che 'l *Cimino* pertinacemente propone, all' osservanza dell' antico solito, all' espresso consenso dell' intero ceto, di cui ei n' è minima parte, direttamente si oppone: e 'l suo dritto non altronde, che dall' attitazione proviene, da cui gli altri compagni suoi, come membri 'ndivisibili di un sol corpo, il riconoscono, per averlo dalla stessa Regia mano ricevuto, con quanta maggior for-

(7) *L.cum solito fin.*8.*Cod. qui bon.ceder.poss.*
(8) *L.rescriptum* 10.*D.de pact.*

za di ragione per capricciofo, ed ingiufto non fi ha ad eftimare? Come regger potrà al ragionevol confenfo degli altri tutti, che in numero il vincono, ed in dritto l'avanzano?

ED aggiugnendo l'una ragion all'altra fi dica pure, che per favor dell'umana libertà, e per util pubblico, uopo è, che il diffenfo del tutto infranto rimanga e conquifo. Se il numero degli Scrivani fi diminuifca, fe in ogni atto la firma del Maftrodatti adoperar fi voglia, e fe altre novità fi abbian ad introdurre, chi v'è, che appien non comprende, che 'l Magiftrato farebbe mal fervito, il Pubblico non ben foddisfatto, e 'l corfo de' giudizj affai più tardo, ed implicato. Quella libertà, che al prefente fi gode, rimarrebbe non poc' offefa, ed oltremodo riftretta. Le Leggi, che nel più eminente grado han l'umana libertà coftituita, in guifa che non feppero il valor difenirne (9), non ceffano in rinovando gli antichi ftabilimenti, di ammonire: *Si diffonantes pares judicum exiftant fententiæ, pro libertate pronunciari juffum. Sed etfi teftes non difpari numero tam pro libertate, quam contra libertatem dixerint, pro libertate pronunciandum effe fæpe conftitutum eft* (10). Ed in miglior form' aggiungono: *Inter pares numero judices fi diffonæ, fententiæ proferantur*, *in de* liberalibus quidem caufis (*fecundum quod a Divo Pio conftitutum eft*) pro liber-

(9) *L.106.,& L.non eft 176.§.1.D.de R.J. Libertas inæftimabilis res eft. Infinita æftimatio eft libertatis*; onde a farla falva foggiugne la *L.122.eod.*: *Libertas omnibus rebus favorabilior eft.*

(10) *Lege Junia 24.D. de manumiff.*

libertate statutum obtinet: In aliis autem causis pro reo: *quod & in judiciis publicis obtinere oportet* (11). Ed ecco, che senza venir all' esame de' capi proposti, il novello Riformatore, il disturbator dell' altrui pace e quiete, non avendo dritto di opporsi, arrestar si dovrebbe di vieppiù contendere. Avvertir dovrebbe alla persine, che i Legislatori costantemente inculcano: *Ea enim, quæ communiter omnibus prosunt, iis, quæ specialiter quibusdam utilia sunt, præponimus* (12).

L' interesse fiscale non è a proporsi a quello del Pubblico.

MA la sua pertinacia non cessa, e di gran lunga cresce e si avanza. A schivar questo colpo e' si volge altrove, e l'interesse del *Fisco* propone. Si cambj qual novello *Proteo* in altra forma, e 'l carattere investi di denunziante. Vegga se 'l *Fisco* la sua denunzia accetti. Cesserà qualunque sia l' interesse fiscale per favor del comun vantaggio. *Quod communiter omnibus prodest*) l'invitto Imperador *Giustiniano* prescrisse), *hoc rei privatæ nostræ utilitati præferendum esse censemus, nostrum esse proprium subjectorum commodum imperialiter existimantes* (13). Tralasciando li tanti vivi esempli a Noi rimasti dal Cattolico Re in tempo, che sì felicemente questi Regni dominava (14), sia bene quì

(11) *L.38.D.de re judic.& de effect.sentent.*
(12) *Novell. 39.cap.1.de restit., & ea quæ parit &c.*
(13) *L.& nomen unic.§.14 in fin.Cod.de caduc.tollen.*
(14) A dissipar li pubblici disturbi, che da'giuochi dinanzi permessi avvenivano, ne'15. di Novembre del 1753. colla nota pram. 17. *de aleatoribus* egli *fu lieto, e contento di sacrificar l' interesse del suo Real Erario colla perdita annuale di duc.*40000., che dall'arrendamento della nuova imposta di grana 10. a pajo di carta provenivano.

quì in mezzo produrre quello, che, in sequendo le ammirevoli virtù paterne, ultimamente ne diè l' amabilissimo nostro *Sovrano*, che a magiori felicità il Ciel conservi. Avea *Giuseppe Paggio* nella Regia Cam. della Som. denunziato, che'l ceto de' *Farinajoli* di questa Città per proprio conto amministrava li Posti al num. di IV. nella medesima sistenti, sebbene da più anni in osservanza della Regal concessione alla Reg. Corte fosser devoluti. La sua dinunzia fu accettata solennemente, e come ben fatta dalla Suprema Giunta dell' *Annona*, dopo intese le Parti, fu approvata. Ma 'l nostro Re quanto savio, altrettanto generoso, al suo proprio interesse quello di cotesto ceto preferendo, uniformar non si volle per non disturbarlo, ed in istato renderlo infelice; cosicchè *alla Giunta stessa impose, che sentendo il Prefetto dell' Annona, e l' Eletto del Popolo manifestasse qual profitto avrebbe potuto risultare al Mercato, ed a' detti Posti col toglierli li medesimi alla Comunità de' Farinari, ed al contrario qual disordine, ed inconveniente potea insorgere col toglierli alla cennata Comunità*. E si maravigliò forte, *come si caratterizzasse di denuncia l' assertiva di* Giuseppe Paggio, *quando trattavasi di una dipendenza palese, e così publica a tutti* (15). Nè punto, nè poco dunque giova al *Cimino* per suo privato comodo, e non per zelo, propor nella controversia presente l' interesse del *Fisco*, come quello, che per favor non solo del ceto

(15) Si legga il dispaccio de'7. Novembre dello scorso anno 1776. prodotto nel vol. de'documenti, *fol.* 10.

ceto degli Attitanti, che di tutto il Pubblico vien meno, e si estingue.

La nuova riforma grave danno al Fisco apporta.

MA chi v' è, da lui in fuori, che dir ne possa concorrer l' interesse fiscale, se la ben lunga sperienza, del vero la più fedele scorta, ad affermar il contrario ne costringe? Le Banche tutte, essendosi finora amministrate coll' antico sistema di serbar a' respettivi Scrivani libera, ed indipendente l'attitazione, per cui han essi discreta quantità in fin dal mese pagata, in caso di vendita son di prezzo sempre più cresciute ed avanzate.

SIANE a Noi principalmente di esempio quella, che'l *Cimino* stesso al presente sostiene. Aveala D. *Francesco Maggese* da più anni non a gran prezzo comperata. Per morte sua avvenuta nel 1773. si diè in amministrazione al buon Mastrodatti proprietario *Francesco Pendini*, che si obbligò di pagar alla Regia Corte la metà de' lucri ed emolumenti. Espostasi l' anno appresso venale, il *Cimino* offerì duc. 600. La sua offerta fù solennemente accettata. Nè vantaggiò seguentemente il prezzo; cosicchè a beneficio suo, com' ultimo licitatore e più offerente, per duc. 765. la candela a tutta passata si estinse. Venuta l' approvazion Regale dal Dot. D. *Egidio Japoce* si produsse la festa, onde a duc. 901., accesa di bel nuovo la candela, il prezzo ne giunse (16). Ed ecco come, sostenuta cotesta Banca e custodita, sì per conto de' Proprietarj, che della Regia Corte coll' antico inalterabil sistema, da' duc. 600. prezzo assai maggior dell' antecedente, alla metà di più, che

(16) *Fol.* 11. *ad* 14. *vol. docum.*

che il pieno forma de'suddetti duc. 901., pervenne; in maniera che fral corso di pochi anni a poco men di due terzi vedesene il prezzo vantaggiato.

LO stesso ne mostra la sperienza esser costantemente avvenuto per le Banche ora sostenute da' Mastridatti *Vincenzo del Pò*, *Tommaso Citarella*, e *Gaetano Granito*. Essendo l'una dopo l'altra per morte de' respettivi Proprietarj vacate, volle la Regia Corte, che per suo conto, secondo l'ordin primiero, interinamente si esercitassero. Ultimamente vendutesi, se ne riconosce il prezzo oltre modo cresciuto, e presso che alla metà più dell' antecedente avanzato (17). Se 'l *Cimino* dar si volesse la pena, e 'l dispendio insieme, di rivoltar gli archivj Camerali, toccherebbe con mani, che da un secolo a questa parte non si è venduta Banca della G. C. della Vicaria Civile coll' antico sistema coltivata di serbar libera agli ordinarj Scrivani, ed indipendente l'attitazione, che non siasi da grado in grado sempreppiù del primiero prezzo vantaggiata. Quin-

a giu-

(17) La Banca, che ora sostiene *Vincenzo del Pò* fu anni addietro comperata per duc.1510. per morte del Mastrodatti *Lusito*, a cui nel 1744. in grado di sesta fu per 705. 83. venduta. La Banca al *Citarella* affidata, quantunque nel 1747 comperata si fosse da *Vincenzo Prezioso* per duc.466.66., pure venti anni dopo, o sia nel 1767. in grado d'incontinente di decima se ne vede il prezzo avanzato a duc.802. Nè altrimenti è avvenuto per la Banca, che'l *Granito* in qualità di Attuario amministra; perocche *Domenico Brandi*, laddove nel 1754. la comperò per duc. 187.20, per morte del medesimo si vende nel 1772. in grado di decima per duc.410., siccome *Frisco Lanzia* Attuario degli officj vendibili ne fa fede, *fol.* 8. *ad* 9.

a giusta ragione la Regia Corte stessa ben contenta si mostra e soddisfatta, che le Banche or affidate a' Mastrodatti Dott. *D. Carlo Pecchia*, e *D. Giacinto Bova*, secondo l' immutabil sistema tanto utile riconosciuto e vantaggioso, per di lei conto interinamente si amministrassero (18).

ORA se questo buon ordine preso, e dall' età più vetusta finora esattamente serbato, e custodito colla proposta riforma cambiar si volesse, chi v'è, che apertamente non vegga, che l' interesse fiscale da mal in peggio ne andrebbe. Diminuendosi 'l numero degli Scrivani a meno della metà di quelli che sono, per mancanza degli Attitanti, le cause pure a tal proporzione si dimnuirebbero. Se per ogni atto, ch' essi formano, di cui poco, o nulla esigono, conto e ragione a' Mastridatti render dovessero, ed a' medesimi, dopo di essersi loro liberamente l' attitazion concessa, avessero per ogni volta a farne porzione, chi vi sarebbe, che dal corso de' giudizj, rendendosi a tal modo più dell'usato tardo, ed implicato, e dal maggior avanzo degli ordinarj diritti, atterrito e spaventato, nella G. C. verrebbe le cause ad introdurre? Ciascun Cittadino disanimato da ciò, e dagli altri disturbi, che da quì a poco verranno esposti, ben volentieri abbandonando il Supremo Magistrato, alle Corti locali, e de' Baglivi, a propor sua ragione velocemente n' andrebbe: e poco curando la contraria sentenza, piuttosto a sacrificar la causa, che ad introdur

(18) Se n'è di loro fede prodotta nel volume de'documenti, *fol.5.at. ad 6.*

dur in esfa G. C. l' appello reso sì tardo, e dispendioso, si vedrebbe pronto ed apparecchiato. Agli Arbitri bene spesso le controversie si comprometterebero, se non per altro, ad ischivar almeno per mezzo degli Attuarj assunti li dispendj a custruir li procesfi contra del buon costume introdotti. Quali altri mezzi non inventarebbe l'ingegno umano al bersaglio esposto, e quali torte vie ed indirette non tenterebbe per iscuotere gl'insoliti gravami? Chi v'è, che'l suo comodo non voglia, e 'l risparmio non cerchi?

ECCO come li Giudici della G.C., ritenendo l'ordinaria giurisdizione, fra poco tempo l'esercizio ne perderebbero. Ecco come le Banche da quel pregio, che da mano in mano han acquistato, e che, serbando il solito costume, assai maggiore in appresso promettono, di presente ne decaderebbero; e siccome l' avanzo del prezzo tardi n'è successo, così presto ne avverrebbe il gran detrimento. Spogliate si vedrebbero delle scritture, che l' unico sostegno ne sono e fondamento. Ecco come gl' Individui del Tribunale col danno di tante numerose Famiglie, in istato molto infelice e lagrimevole, verrebbero ad esser costituiti. Ov' è dunque, che 'l *Cimino* l' interesse del *Fisco* propone? Nè propone anzi l' evidente danno, e 'l pregiudizio n' offre irreparabile. Ora se ponendo in campo il presentaneo interefse fiscale, che come minore a quello del Publico conveniva posporsi, ei sostener non poteva la suá mal fondata impresa; poichè al presente si è svelatamente scoverto, che 'l positivo danno, e pregiudizio ne propone, sia ben giusto, che dal cospetto de' Magistrati si scaccia via, e si rimuova.

Cau-

XV

Cauſa è queſta alla per fine, che coſtituendo controverſia di ſtato fra ceto sì numerevole, non merita da un ſolo eſſer contraddetta, ed al ſuo mal talento eſpoſta (19).

IL Cimino *non può l' antico ſolito, il fatto proprio, e del ſuo autore impugnare.*

ULTIMAMENTE ſi avverta, ch'egli all'antico ſolito, al proprio fatto, e del ſuo autore ſi vuol direttamente opporre. Allorchè in Luglio del 1774. ei produſſe nella Reg. Cam. per perſona nominando l' offerta, fra le altre condizioni, fu ben contento di appor la ſeguente. *Che debba detta perſona nominanda godere tutti li deritti, lucri, gaggi, emolumenti, prerogative, ed eſenzioni anneſſe all' uffizio ſuddetto nell' iſteſſo modo, e forma, che ſi ſon goduti dagli anteceſſori, e poſſeſſori dell' uffizio ſuddetto, e che attualmente ſi godono da' conſimili Maſtridatti di detta G. C.* A cui corriſpoſe la poſtilla fiſcale: *Prout de jure, & juxta tariffam, & reſpectu fori juxta noviſſimos regales ordines* (20). Eſtinta la candela fu nominato il Dot. D. *Antonio d'Errico*, che soſtituì all' amminiſtrazione della Banca lo ſteſſo *Cimino*, che avealo nominato. Onde l' inteſtazion ſe n' ebbe colle ortatoriali dirette alla G. C., *acciò ſi compiaceſſe permettere, che detto* Cimino, *poteſſe, e valeſſe eſercitare il riferito offizio di uno de' Maſtri-*

---

(19) Ciocchè per alcun' Individui di un ceto avviene, per gli altri ancor ſi attende. La conſuetudine dagli uni adottata, gli altri pure ſeguir la debbono La ſentenza per alcuni di loro profferita, ſe favorevol giova, e ſe contraria nuoce egualmente agli altri tutti ſebben aſſenti. Veggaſi fra' Deciſionanti il *de FRANCHIS dec.* 357., e'l *FONTANELLA dec.* 229, e fra' Conſulenti il de *PONTE conſ.* 107. *in fin.*, e 'l *ROVITO conſ.* 80. *n.* 6., *& ſeq.*

(20) *Fol.* 11. *ad* 12. *vol. docum.*

stridatti di d.G. C. della Vicaria Civile, facendogli godere tutti li diritti, lucri, gaggi, ed emolumenti, ed ogni altro al cennato offizio spettantino nell' istesso modo, e forma, che si godono dagli altri consimili Mastridatti di detta G. C. della Vicaria Civile (21).

A TAL condizione attenendosi, ne' 12. di Giugno del 1775. ei nominò per morte dello Scrivano *Gennaro Scoppa* il suo figlio *Rafaello per ordinario Scrivano della G. C. a poter il medesimo attitare tutte le scritture in detta Banc' annesse con tutti quei gaggi, lucri, ed emolumenti siccome per lo passato, ed al presente gli altri Scrivani ordinarj di essa G. C. esercitano* (22). A questo modo, e non altrimenti, gli altri Scrivani della sua Banca al numero di XIII. dagli antecessori Mastridatti han le respettive nomine riportate; siccome gli altri Scrivani tutti della G. C. da' di loro Mastridatti a tal forma concepute le riconoscono. E se alcuna fiata si fossero trovate in cosa mancanti, la G. C. a Ruote giunte in elegger li nominati, ha la mancanza ben a proposito supplita. Così avvenne nel 1767., e nel 1769. nell' elezione di *Vincenzo Rossi*, e di *Pasquale Persico*, a cui la G. C. aggiunse: *cum omnibus lucris, gagis, & emolumentis, pro ut exercuerunt, & ad præsens exercent cœteri Scribæ ordinarii d. M. C. Vicariæ in civilibus* (23).

I LUCRI, li gaggi, gli emolumenti, che gli ordinarj Scrivani han sempre esatti, non altronde, che dalla liber' attitazione loro concessa son pervenuti. Le

(21) *Fol.* 3. *ad* 14.)
(22) *Fol.* 3.) *vol. docum.*
(23) *Fol.* 1. *&* 2.)

Le presentate, i decreti, gli ordini spediti, l' esame de' Testimonj, l'estratta delle scritture, e non altro gli han prodotti. Per questi emolumenti da tempo immemorabile sono stati, siccome tuttavìa sono eglino nel possesso di corrisponder a' rispettivi Mastridatti in fine di ciascun mese quantità proporzionata al numero, ed al valor delle cause, che attitano (24). Li Mastridatti ne sono stati contenti, perocche, a tal modo facendosi, son sicuri di non esser defraudati, e di accrescersi nelle di loro Banche, per la libertà di attitare, le cause, onde maggiori obblighi, e pleggerie ricevono, e più contumacie indipendentemente esigono. Così anche la Regia Corte per suo conto, ha finora osservato, e tuttavìa osserva (25). Se questi sono i lucri, li gaggi, gli emolumenti soliti, che gli Scrivani dalla di loro attitazione han sempre perceputi, e da quali li Mastridatti in fin del mese ne han corrispondente quantità riportata, come ora potrà il *Cimino* assai di più esigerne, quando *nell' istesso modo, e forma, che si sono goduti dagli antecessori, e che attualmente si godono da consimili Mastridatti*, la Banca gli è pervenuta? Quando gli Scrivani alla medesima addetti, siccome gli altri tutti, coll' esazione di cotesti emolumenti sono stati nominati, ed eletti, siccom' egli stesso colle nomine fatte buoni esempli ne somministra?

QUESTO è quel solito, alla di cui retta osservanza, ei, per aver la Banca, di buon grado sotto-

B por

(24) *Cit.fol.4.a t.* } *vol.docum.*
(25) *Cit.fol.5.a t.*

por si dovette. Or a qual modo potrà contravvenire, se *res facti infirmari jure civili non potest* (26)? Se *facti autem causæ infectæ nulla constitutione fieri possunt* (27). A qual maniera contraddicente a se stesso, potrà il proprio fatto rescinder, ed impugnare, se *nimis indignum esse* (giudicò l'Imperador Giustiniano), *quod sua quisque voce dilucide protestatus est, id in eundem casum infirmare, testimonioque proprio resistere* (28)? E quelch' è più, come potrà cotesto solito controvertire, quando la Regia Corte, da cui egli ha causa, l' ha per lo innanzi costantemente mantenuto, siccome al presente il mantiene? Forse, che miglior di lei, e più felice vuol che sia la sua condizione, comecchè la Legge imponga; *Non debeo melioris conditionis esse, quam auctor meus, a quo jus in me transit* (29)? Serbi dunque il fatto del suo autore, ed immutabil mantenga, se canone è di Legge fermo e costante, che si dispone: *Ex qua persona quis lucrum capit, ejus factum præstare debet* (30).

SE A cotesto invariabil solito non si foss' egli espressamente sottoposto, basterebbe dire, che gli ordinarj Scrivani dagli antecessori Proprietarj, e dagli Amministratori in nome della Regia Corte, le nomine han sortite *con tutti quei gaggi, lucri, ed emolumenti, siccome per lo passato, ed al presente gli altri Scrivani ordinarj della G. C. esercitano*, per affermarsi, che in valendosi della Banca *ex per-*

(26) *L. possessio 1. §. 4. D. de adquir. vel amitt. possess.*
(27) *L. in bello 12. §. 2. D. de captiv. &c.*
(28) *L. generaliter 13. in fin. Cod. de non num. pecun.*
(29) *L. in his 175 §. 1.*) *de* R. J.
(30) *L.* 149.)

persona auctoris, uti debet cum sua causa suisque vitiis (31). Il vizio alla Banc' annesso di serbar loro libera l'attitazione, e di esigerne in fin del mese per virtù delle nomine, e dell'antico solito quantità corrispondente, fa mestieri, che, come d'essa indivisibile, si confermi, e mantenga. *Quotiens autem dominium transfertur* (si ha da un testo del Giureconsulto Ulpiano), *ad eum, qui accipit, tale transfertur quale fuit apud eum, qui tradit, si servus fuit fundus, cum servitutibus transit: si liber, uti fuit* (32) per la ragion che ne dice l'Imperador *Alessandro*: *Emptor eo jure uti debet, quo is, cujus persona fungitur* (33). Valgasi dunque il *Cimino* di quel dritto, che la compera gli apresta, e l'antico solito gli somministra, nè ad innovazioni più si rivolga.

SE cotesto solito, che per lunghissimi anni ha sì felice successo sortito, onde consuetudine n' offre invariabile, a variazione soggettar si volesse, con quanta buona ragione il ceto degli Scrivani l'esatta osservanza ne proclamarebbe? *Minime sunt mutanda*, direbbe, *quæ interpetrationem certam semper habuerunt* (34). Esclamerebbe: *Id custodiri oportet, quod moribus, & consuetudine inductum est* (35). Aggiugnerebbe pure. *Ea quæ longa consuetudine comprobata sunt, ac per annos plurimos observata, velut tacita civium conventio, non minus quam ea, quæ scripta sunt jura, servantur* (36).

B 2 Qual

(31) *L.Pomponius* 13.§.1.*D.de adquir.vel amitt.possess.*
(32) *L.traditio* 20.§.1.*D.de adquir.rer.dom.*
(33) *L.emptor* 5.*Cod.de hered.vel act.vend.*
(34) *L.*23. } *D.de Legib.Senatusq. Consult.&c.*
(35) *L.*32. }
(36) *L.sed et* 35. }

QUAL ingiuria loro non si farebbe, se restringer si volesse l' attitazione liberamente concessa, e l' esazion diminuire de' soliti lucri, ed emolumenti, che le uniformi nomine fuor d' ogni dubbio a'medesimi apportano? Queste son quelle nomine, che per *la scandalosa venalità da' Mastridatti della G. C.* dinanzi usata, gravissimo dispendio per conseguirle han loro apportato. E quantunque nel 1760. se ne fosse con Regal Diploma l' esazion ristretta a duc. 20. (37), ed otto anni dopo in abolendosi si fosse prescritto, che le nomine suddette si dassero *gratis* (38), pure ognun sa, se tale gratitudine da tutti li Mastridatti esattamente si serba e mantiene. Queste sono quelle nomine, ch' essi han riportate dopo di aver per tanti anni, come *Allievi* nella Banca fatigato. ORA

(37) Ecco il Diploma rapportato dal *Gatta part.II.tom.I.tit.26.n.5.Ha sentito il Re, che alcuni Mastridatti della G.C. han voluto vendere gli uffizj di Scrivani delle loro Banche per l'eccessiva somma di 100., e più duc.per ogni uno, nominando persone, o non esperte, o non probe, e posponendo li giovani abili, ed onorati, che non possono pagar somme così eccessive. Volendo S.M. rimediare ad un così pernicioso abuso, proibisce agli enunciati Mastridatti di pretendere, ed esigere altra somma di quella di 20.duc.da ogni uno degli espressati uffizj di Scrivano; come anche di nominare persone, che non sieno abili, ed onorate, e della soddisfazione della G. C. della Vicaria, dovendole soggettare allo esame di essa G. C., o ad altra qualunque disposizione, che su di ciò vi sia in essa G.C.*

(38) Così leggesi nel Diploma seguente: *Volendo il Re abolita la scandalosa venalità de' Mastridatti della G. C. in far le nomine degli Scrivani, e che tali uffizj si dieno* gratis *a persone intelligenti, e di nota probità, con preferirsi gli Allievi appellati* Scrivanotti, *come nel 1758. S. M. Cattolica rescrisse al Consiglio, &c.* Rescritto, che vien dal *Gatta* stesso rapportato *par.II.tom.I.tit.13.n.6.*

ORA come per opra del solo Mastrodatti *Cimino* potran privarsi di quei soliti emolumenti, che'l dispendio sofferto, e 'l sudore sparso loro han promesso? Oh quantò va egli insieme col Proprietario errato, se lusingasi di percepire dalle cause all'attitazione degli Scrivani destinate, tali, e tanti emolumenti, che il 10. per 100. corrispondente al prezzo de'sud.duc.901. abbian a produrre. Se così fosse, non avrebb' egli al certo per sì tenue prezzo la Banc' acquistata. Vende la Regia Corte al 10.per 100.quei Ufficj, che adoperandosi l'industria personale, altro, che questo prodotto, non rendono. Ma tal prodotto, oh in quanta maggior quantità, ei trar lo potrebbe dagli obblighi, delle pleggerie, dalle contumacie, ed assai più dall' attitazione a lui particolarmente serbata e concessa. Si faccia nel nostro Foro tanto noto, quanto per la di loro abilità noti sono li *Crispi*, li *Pecchia*, e quanto un tempo nati furon i *Viti*, li *Matera*, i *Lositi*, li *Salerni*, e vedrà colle pruove, che l' attitazion sua particolare gli produrrà tanto in ogni anno, che basterà a compensarlo del prezzo per la Banca sborzato.

ECCO perchè la Regia Corte in riguardando principalmente l' attitazion che concede, la quale, sapendosi maneggiare, sì gran guadagno apporta, cotesto prezzo esige. Se dagli *Allievi* del nostro Foro ei non discende, ma da lontano Paese proviene, scarso delle opportune notizie, onde non è abbastanza noto, non degli Scrivani, che nol vogliono a parte de'proventi della di loro attitazione, ma di se stesso si dolga. Viver deve ognuno co' proprj sudori. Si faccia noto, rendasi più abile, e ben istrutto, che senza emular l' altrui attitazione, e

disturbar l'economìa forense, trarrà ben volentieri da se stesso assai più di quei emolumenti, che ora di esiger pretende.

EGLI alla fin fine è solo a dissentire, e'l suo dissenso si è già mostrato, che al consenso de' tanti non può prevalere. Propone il danno del Pubblico, a cui, si è ben avvertito, che ceder deve ogni privato interesse. Ne offre l'evidente pregiudizio del *Fisco*, al di cui fatto, non che al suo proprio, ed all' osservanza dell'antico solito, si è ben a proposito soggiunto, ch'e'resister non possa. Tanto e non più bastar potrebbe a far salva l' ottima ragion degli Attitanti. Ma io non vò perderlo di mira. Gli terrò dietro, sin a che non avrò, siccome dinanzi ho proposto, appertamente dimostrato, che li capi di riforma ingiusti sieno capricciosi ed insussistenti. Diasi cominciamento.

Cap.VII. discussi.

CHE *non si facciano più Scrivani sino a che non si ridurranno al numero di VII.per ogni Banca di Mastrodatti, e di III. per ogni Banca di Attuario*, ardua pur troppo, e malagevol è questa impresa. Le Costituzioni del Regno per comando dell' Imperador *Federigo* II. nel 1231. dal suo Segretario *Pier delle Vigne* compilate (39), ed i capitoli da tempo

---

(39) L'Imperador *Federigo* colla Costituzione *de salario Bajalor., judicum, & notar.Cur.*, parlando de' proventi, dispose, che di essi *Magistri Camerarii per singulos menses cum Bajulis diligentem rationem expurgent: & relictis sibi pro se judice, atque* notario, *pro rata temporis statutis expensis, quod superserit pro Curia nostra servetur.*

tempo in tempo seguentemente prodotti (40) ne assicurano, che nella Corte del G. *Giustiziere* altri Attitanti non v' erano, che uno, o pochi più Notatori degli atti, chiamati perciò *actorum Notarii*. Coll' andar del tempo assai crebbe, e moltiplicossi cotesto Magistrato (41); onde gli Officiali

(40) Dalle Leggi capitolari disposte dal Re *Carlo I.* di *Angiò* ne' 10. di Giugno del 1282. si ha sotto il titolo *Quod officiales jurar.deb.*: *Officiales omnes debent jurare, scilicet . . . Comites, judices*, notarii, *&c.*, e più oltre sotto il tit., *quod nihil recipiat pro composit.*, *&c.*: *Item quod prædicti Justitiarii occasione generalium inquisitionum, quas per se cum judicibus, &* actorum notariis *faciunt semel in anno; nihil ab universitatibus, vel singularibus personis recipiant pro compositione &c.* E bene spesso co' Riti 82., 89., e 161., e colle pram. 15., e 26 *n.2. de offic.S.R.C. actorum notarius*, ed *actorum magister* vicendevolmente si adoprano. Onde ne dice il PETRA, Rit. 161. *n.2.*: *Magister actorum, & Notarius, ut Actuarius, altero nomine dictus* Magister *actorum sit notarius, deducit* Viv. *dec.* 48., *quique acta conscribat &c.*

(41) Dopo la Corte del *Capitano*, a cui si accrebbero seguentemente i Giudici, che insieme con lui la reggevano, fusse quella della G. C., che avea per capo il Gran *Giustiziere*, Magistrato superiore del primo, e degli altri tutti di amendue i Regni della *Sicilia*. Si eresse in fine la Corte del *Vicario*, così detta da' Vicarj, che i Re per di loro impedimento vi destinavano; siccome avvenne a *Carlo II.* di *Angiò* (sotto di cui in miglior forma di quella, che riconobbe nella fondazione fattasene dal suo padre *Carlo* I., si ridusse), che vi destinò per Vicario *Carello Martello* suo figlio. Divenne Magistrato consultore de' Re, d' ogni altro superiore, e quin-

di esso crebbero pur di numero, e si avanzarono.

DUE secoli dopo la Regina *Giovanna* II., tutta intenta in miglior ordine a ridurlo, ed a proporgli certo e sicuro sistema di giudicare, per mezzo de' suoi Giureconsulti fe purgar da' vizj, ed errori le usanze ne' giudizj tenute, ne' quali per altrui malizia, od ignoranza eran incorse: onde la compilazione de' Riti della G. C. ne surse (42). Come vide moltiplicati gli Officiali, volendo, che *certus debitusque numerus officialium dictæ Curiæ deducatur ad debitum numerum*, prescrisse, *quod Judices debeant esse ad minus tres, tresque alii magistri actorum, sex subactarii* (43). Ma per quanto impegnata si fosse a diminuirne il numero, pure il lasciò maggiore di quello, ch' era a tempi dell' Imperador *Federigo*, e de' successori Re *Angioini*.

NON guari dopo, o sia ne' 30. Ottobre del 1477. per ridursi a miglior forma il Magistrato, furon ben a lungo nuove ordinanze disposte, ed altri capitoli pubblicati. E come in sì poco tempo eran in esso in sì

quindi inappellabile. Diviso e separato dagli altri due rimase fino a' tempi della Regina *Giovanna II.*; cosichè nel principio de' Riti, che per suo volere furon compilati si legge: *Omnes infrascripti Ritus observantiæ, in nostris Magnæ Vicariæ Curiis, & qualibet earum, de cætero inviolabiliter observentur, omnes vero alios Ritus, & observantias dictarum Curiarum hactenus observatos, & servatas, per præsentes, de dicta certa nostra scientia, proprio motu, & cum dicti nostri consilii deliberatione matura, irritamus*. Coteste memorie dal GRIMALDI *tom. IV. in princ.*, e dagli altri nostri Storici, più a disteso si hanno.

(42) GRIMALDI *loc. cit.*

(43) *Rit.* 2.

262.

sì gran numero gli Attitanti cresciuti, che confusion producevano, sì provide. *Numerum magistrorum actorum, alias in M.C. definitum cum subactariis adeo multiplicasse nobis relatum est, ut propter eorum multitudinem, ut assolet, in eorum officio confusio sæpe generetur, & in* M.C., *in qua propter Tribunalis dignitatem cuncta magis ordinate procedere convenit, quam in ceteris Tribunalibus per contrarium confuse, & nullo ordine proceditur. Cui rei opportune providere volentes, statuimus certum & definitum numerum terminantes, ut in eadem M.C. VIII. tantum magistri actor., cum XVI. subactariis solum esse possint, qui magistri actorum, & subactarii sint probi, & legales, experti, & boni scriptores a nobis, seu nostro sacro Co silio approbati* (44). Ed ecco, che quantunque con sì fatte nuove ordi-

---

(44) Così, e non altrimenti, la pram. in questa parte vien rapportata nella nuova ristampa delle Costituzioni del Regno *tom. II. pag.* 233. *rub. de magist. act., & subactar. in M.C. moder.* E' vero, che in alcuni Codici antichi, come in quello impresso in *Venezia* nel 1545. a nome del cittadino Cavense *Annibale Troise* si legge, *ut in eadem M.C. octo tantum magistri actorum, & subactarii sint probi, & legales*; e così anche nella pram. 1. *de actuar., scrib. &c.*, in cui se n'è questa parte tradotta; ad ogni modo però nella varia lezione aggiunta in fine della nuova collazione delle pram. questo errore se ne corregge, dicendosi: Codex Caneti legit: *& subactuarii sexdecim.* In fatti se col Rito 2. lì *Subattarj* in ragion duplicata de' Mastridatti si ridussero, a questa ragione ancora conveniva, che colla cennata pram. si riducessero. Nè gli Scrittori, fra' quali l'Ebolano Commentator al detto Rito *n.* 14. il controvvertono: *Per primam Reg. pragm. incipientem* numerum Magistrorum *sub tit. de actuar. ordinantur octo actuarii, & sexdecim subactuarii a* R M., *vel ejus consilio approbandi.*

ordinanze si avesse voluto a tutto potere il numero degli Attitanti diminuire, pur tuttavia la necessità richiese, che da IX., quanti eran dinanzi, a XXIV. si fusser accresciuti.

Gli attuali Scrivani agli antichi Subattarj *successi.*

QUì d'avvertir conviene, che in luogo di cotesti *Subattarj* succeffi sono li nostri Scrivani, e non gli Attuarj, o sien Mastridatti, che alle Banche picciole presiedono, per semplice abuso *Subattarj* alle volte ancor chiamati. Come gli antichi *Subattarj*, per quanto il nome ne mostra, eran da meno degli Attuarj, per modo che non permettevasi loro di formar alcuni atti, come obbliganze, pleggerie, ed altro, che a costoro venivan riserbati, quindi emulando, siccome sovente avviene, di vantaggiar la di loro condizione, ed agli Attitanti maggiori rendersi del tutto eguali, cominciaron da mano in mano anch' essi questi altri atti a sollennizzare. Ebbe il diloro esempio col correr degli anni felicissimo successo, in guisa che, crescendo nelle di lor mani l' attitazione, anche a proporzion delle cause oltre misura generalmente avanzate, per lo disbrigo di esse dell' opr' altrui valer si dovettero. Ciascuno chiamò in soccorso dell' offizio gli Scrittori, che *Alunni* ora si dicono, e *Scrivanotti*, a' quali presedeva, E per non differirsi in nulla dagli Attuarj, e per maggior comodo ancora, ciascuno di essi nelle sale del Palagio della G. C. fissò la Banca, che per sua sede mantenne.

COTESTO costume introdotto, lungi dal biasimarsi, fu non senza ragione approvato, perocche il bisogno, che dalla moltiplicità delle cause tutto dì avveniva, e forse anche dalle circostanze de' tempi, così richiedeva, che si

fosse

fosse fatto. Ecco come li *Subattarj* da tempo in tempo Attuarj appien divenuti, il primiero nome ritennero, che non si potè sì presto lor cancellare; cosicchè conferendosi loro interinamente, od a vita dalla Regia Corte le Banche picciole, tal nome anche a dì nostri abusivamente usar si suole (45).

GLI *Alunni* l' esempio de' maestri ben volentieri seguirono. Con ragion anche essi pretesero a proprio nome sotto di loro attitare in luogo de' *Subattarj*, se non del tutto, nella maggior parte, allora mancati. Li novelli Attuarj lor concessero l' attitazione, riserbandosene li migliori rami, che dalle obbliganze, pleggerie, contumacie, ed altri atti intersanti derivavano; onde forte sieno le ordinarie nomine non senza ragione potrà affermarsi. Di ciò non contenti pretesero più in alto il capo innalzare. Volevan anch' essi erger le Banche, ma giunser tardi; poiche li novelli Attuarj, e li Mastridatti principali, che per lo maggior numero di esse, crescer pure dovettero, in prevenendoli, ne avean dinanzi il luogo occupato. Ma intanto ad esempio di loro, cresciuta l' attitazion concessa, si valsero essi ancora dell' opra de' giovani, siccome tutto dì si valgono, ed usarono por mano nell' attitazione ad essi Attuarj riservata, non altrimenti, che ora per proprio fatto, o per volontà del Magistrato, suole alle volte avvenire. Le ragioni stesse, che sostennero il passaggio de' primieri *Subattarj* nel luogo degli Attuarj, contribuiron del tutto a far salva l' ere-

(45) Di questo nome si vale la Reg. Cam. della Som. nelle patenti, che spedisce.

erezion di questi altri novelli Attitanti. Ecco come costoro, che, da Scritturarj, il nome di *Scrivani* han sortito, in luogo de'*Subattarj* successero, e quelli da *Subattarj*, quali eran dinanzi, al grado di Attuarj pervennero (46): onde se li capi delle Banche chiamar si vogliono Mastridatti, gli altri Attitanti saran ben detti Scrivani, se col nome di Attuarj abbiansi a dinotare, *Subattarj* saranno anche ben detti (47).

CHE ciò sia vero buona ragione il mostra, e dichiara. Come potrà in dubbio rivocarsi, che gli Attuarj, che alle minori Banche ora presedono, a senso de' Riti

---

(46) Il *PETRA* parlando de'*Subattarj Rit*.35.*n*.1.avverte: *Si eorum erectionem inquiramus, progressu temporis inceperint paulatim in omnibus manus apponere, etiam recipiendo fidejussiones causarum ab ipsis tamen agitatarum*. Subactuarios *autem illos, quos scribas peculiari nomine appellamus, prorsus prohiberi fidejussiones recipere certum est &c.*

(47) Ne'9. di Febbrajo del 1594. il Collateral Consiglio, al riferir del Presidente de *Franchis*, decise: *Causa inter examinatores, & actorum Magistros remittatur ad idem, S.C... Verum si interim, pendente causa prædicta petitorii contigerit casus, & lis talis, in qua visum fuerit S. C. ex causis committere examen illius causæ, & litis alicui ex dictis Actuariis S. C., liceat d.S.C., & magn.Consiliariis causarum committere examen prædictum uni ex prædictis Actuariis.* Questo Decreto si legge nella pram. 85. *de offic. S.* R.C. Il Rito 95., che delle contumacie dispone, termina così: *Præsente Magistro* Lancea *dictæ Curiæ actorum magistro, tunc* Subactario, *seu* Scriptore *in eadem Curia.* Quindi è manifesto, che siccome il *Mastrodatti* bene spesso per l' *Attuario* si adopera, così anche il *Subattario* per lo *Scrivano* conviene adoperarsi.

Riti, non in luogo de' *Subattarj*, ma ben vero de' Mastridatti sien pervenuti? Se a' primi fosser successi, dovrebbero come *Subattarj* a' Mastridatti esser sottoposti; ma essi alle proprie Banche da capi indipendentemente presedono, e sotto di loro gli Scrivani sostengono, dunque di costoro, e non di quelli veri successori son divenuti. E se in oltre con delle prammatiche da tempi a Noi rimoti emanate (48) loro particolarmente concedesi la stipula delle obbliganze, e pleggierie, la nomina degli Scrivani, ed ogni altro atto a' soli Mastridatti, che diconsi *in capite* riservato, siccome fan tuttavìa, tanto basti per conchiudere, che andando essi del pari co' Mastridatti a' medesimi, e non ad altri Attitanti, sien succeduti.

E PER ugual ragione verrà ben dichiarato, che li nostri Scrivani successi siano in luogo degli antichi *Subattarj*, poichè 'l nome stesso ne significa, che li medesimi attitar debbono in una Banca, in cui siavi, chi da capo presegga, d' Attitante maggior la faccia. E dalla significazion del nome alla sua qualità passando, lo stesso verrà vieppiù confermato. Molti sono li Riti della G. C., che siccome vietano a' *Subattarj* di stipular le obbliganze, e pleg-

(48) Sin dal 1525. colla pram., ch'è la 1. *al S.C. Macedon.* si vietò *omnibus, & singulis Actuariis omnium Curiarum* di stipular le obbliganze de' figli di famiglia *nisi in præsentia, & cum expresso consensu patrum*. E sin dal 1557. colla pram. 19. *n.* 29., e 22. *n.* 11. *de offic. Mag. Justit.* &c. si prescrisse: *Li Mastridatti civili, e Subattuarj siano tenuti e debbano porre in libro, e registrare tutte le obbliganze, che piglieranno. Liberum est unicuique Actuario capere obligationes penes acta Curiæ.*

e pleggerie (49), e promulgar le ſentenze, che in quel tempo ella interponeva (50), così allo 'ncontro tutta l' altr' attitazione loro intatta ed illeſa conſervano (51). Coteſt' attitazione le antiche (52), e moderne prammatiche (53) loro confermano, ch'è quell' appunto, ch' eſſi han ſempre ſoſtenuta, ed ora più che mai ſoſtengono. Come dunque potrà dubitarſi, che gli attuali Scrivani della G. C. ſucceſſi ſiano nel luogo degli antichi *Subattarj*, quando, ſe la ſignificazione del nome non baſta a ciò dimoſtrare, la ſua qualità, e prerogativa aſſai meglio nel dimoſtra.

CHE così proceda il dinotano, fra' tanti noſtri Scrittori (54), *Luca di Penna*, e *Proſpero Caravita*, che pe' commentarj dall' uno fatti alle Leggi del *Codice*, e dall' altro a' Riti ſuddetti, reſi ſi ſono di laude immortali. Il primo di eſſi, dopo di aver parlato degli Ajutanti degli officj, ſoggiugne: *His ſimi-*

---

(49) *Rit.*35., & 161. (50) *Rit.*37.

(51) *Rit.*70.72.82.87 89 91. &c.

(52) *Pragm.*26.*n.*5.*de offic. S.*R.*C. Actus omnes Actuarii manu eſſe ſcribendos, propter cauſarum multitudinem receptum eſt, ut ab aliis, vel ſcribis ipſorum approbatis, & matriculatis per S. C., acta omnia conſcribantur, ſicque ut ab illis tantum, & non aliis ſervandum.*

(53) *Prag.*21.*n.*33. *de actuar., ſcrib. &c. Tutti li* Maſtri*datti, o Scrivani di Vicaria debbano eſſi attitare le cauſe, nelle quali ſi trovano aver poſta mano.* E le Pandette formate per l'eſazione de' diritti ſin dal 1532., 1684., e ſeguentemente inſerite nelle pram.36., e 56. *de offic.*Mag.*Juſt.*, *ſeu* M.C.&c., ed altrove, ne aſſicurano dell' attitazione, che indipendentemente gli uni, e gli altri ſoſtengono.

(54) Il CRIMALDI *tom.* 4. compendiando il R*it.* 35. dice, *li Sottattuarj, cioè gli Scrivani.*

miles hodie sunt scriptores in M. C., qui vocantur Subactarii (55). L' altro in miglior forma ne avverte: *Dicuntur autem* Subactarii *Scribæ, qui subsunt Actuariis, inde sic dicti, quia sunt sub actuariis* (56): *& hos etiam Scribas appellamus quandoque, prout nobis in buccam venit* (57).

SITUATI a questa forma li novelli *Subattarj*, mostrò la sperienza, che per la moltitudine delle cause tant' oltre cresciuta, sofficienti essi non erano a sostenerne l'attitazione; onde il bisogno di bel nuovo richiese, che se ne fosse il numero avanzato. Fra pochi anni ne crebbe in modo, che ciocchè per bisogno si era introdotto, si vide ben presto in gravissimo abuso degenerare. A reprimerlo le provide Leggi accorsero. Onde, *ne ex multitudine Scribarum in* M. *C. V. existentium oriretur confusio*, nel 1516. si prescrisse, *quod ad summum in qualibet Banca quatuor existerent* (58). Ma ciò non ostante, come il bisogno stesso in maggior numero crescer li faceva, 16. anni dopo, o sia nel 1532. il vice-Re D. *Pietro de Toledo* cotesto stabilimento confermar dovette (59).

Numero degli Scrivani reso sempre più maggiore.

NE' valse, che a farne vieppiù il numero avanzare; cosichè l' Imperador *Carlo* V., veggendo gli ordini del suo vice-Re mal eseguiti, volle nel 1540., che minor dell' antecedente il numero si facesse, imponendo, *ut quilibet actuarius, non plures, quam tres Scribas tenere posset* (60). Con tutto

(55) *In L. comperimus* 13. *in fin. Cod. de proxim. sacr. scrin. &c.*
(56) R*it.* 35. *n.* 1. (57) R*it.* 13. *n.* 1.
(58) (59) (60) *Pragm.* 27. *n.* 1 *de offic.* M*ag.* J*ust., seu* M. *C. V., & his &c.*

to ciò il numero non si diminuì, ma fra pochi anni fuor di misura ne crebbe. Il Commentatore de' Riti, che scrisse nel 1559., ne riferisce: *Actuarii civiles ... suos habent Scribas plures, & pauciores, ut volunt. Hoc tantum scio, quod sunt multo plures criminalibus, & simul juncti cum illis S. R. C., & Regiae Camerae Summariae, credo, quod numerum litigantium excedunt* (61). Il grave bisogno far doveane la molticiplità tollerare. Tanto è ciò vero, che sotto il governo dell' istesso Imperador *Carlo* V. il suo stabilimento si vide in poco tempo cambiato. Quindi si stabilì, *quia excrescentibus negotiis, experientia docuit, dictum numerum non sufficere, & receptum est, ut quilibet ex actuariis quinque scribas habere possit, & non ultra, ut nunc servatur. Propterea sic declarantes, & dictam pragmaticam, & caput extendentes observari jubemus* (62).

VENUTO al governo di questi Regni il Rè *Filippo* II., per cessìon riportatane dall' Imperador suo padre ne' 25. Ottobre del 1555. (63), pubblicò pel buon regolamento ne' 6. di Luglio del 1592, precedente visita generale, varie Ordinanze in diversi capitoli espresse, e dichiarate. Veggendo gl' imperiali ordini paterni non ben eseguiti, si risolse anch'esso a diminuir il numero degli Scrivani sempre più maggior divenuto. Ma nel tempo stesso l'attual bisogno, la sperienza di tanti anni gli feron determinare, che oltre de' V., altri II. ad ogni Banca

(61) *Rit.* 2. *n.* 14. *in fin.*
(62) *D. pragm.* 27. *n.* 1. *de offic. Mag. Just.*
(63) TROYLI istor. gener. del Reame di Napoli *tom.* V. *par.* 2. *lib.* 6. *cap.* 2. *n.* 15.

ca si fosser ad arbitrio de' Giudici assegnati. *Mando* (così ei prescrisse), *que, de aqui adelante, ninguno de los dichos Juezes nombre Escrivan alguno de mas del numero de cinco; però haviendo necessario, puedan todos los dichos Juezes juntos anadar los Escrivanos, que les partziere, con que non passen de siete, so pena de cinco onzas por cada Escrivan, che se nombrare de mas de los dichos siete* (64). Così fatto stabilimento ne' 3. Novembre dell' anno appresso 1593. per mezzo del suo vice-Rè D. *Giovanni di Zunica* Conte di *Miranda*, e del suo Collateral Consiglio, fu del tutto quì eseguito, ma non ebbe quel felice successo, che si sperava.

QUANTUNQUE la G.C. al bisogno attenendosi, due altri Scrivani ad ogni Banc' avesse aggiunti, pur tuttavia, da maggior necessità di poi spinta ed urtata, ne dovette da mano in mano altri approvare. Ma come col tratto del tempo ne vide soprabbondantemente il numero avanzato, si pose anch' ella nel cimento di farne la diminuzione. Ben vero però quei due, ch' erano stati arbitrarj, li volle poi costituir necessarj. Andaron d' accordo li di lei Giudici 'nsieme uniti di stabilire ne' 15. di Febbrajo del 1731. *Che li XIV. Mastridatti* in capite *dovessero tenere sotto di loro VII. Scrivani ordinarj, e gli Attuarj solo III. in conformità della costituzione delle dette Banche: ed oltre al numero predetto, non ne potesser tenere altri sotto quelle pene, che pa-*

(64) *Pragm. 7. nl 3. de relat. causar.*, ch' è trascritta ben anche nella pram. 10, *n. 1. de official.*, *& his quæ eis prohibeant.*

parerebbero a' Sign. Giudici di essa G. C. (65).

CIO' non ostante il ceto degli Scrivani non si vide a tal numero ridotto. Onde la G. C. stessa altra volta insieme unita, cinque anni dopo, o sia ne' 20. Febbrajo, e 17. Marzo 1736. ingiunse sotto rigorose pene ordine, e mandato a' Mastridatti, ed Attuarj, che così eseguissero. E tutta impegnata a vederne l' esatta osservanza, inventò de' mezzi opportuni, e delle buone precauzioni si valse, per impedirne il solito accrescimento; per la qual cosa ne surserc li Bandi dal Regio Stampator *Porsile* impressi, e dal Regio Trombetta emanati (66). Ma tutto in vano, perocchè li Giudici stessi, ed i di loro successori giunte le Ruote furon li primi, oltrè 'l numero prefisso, altri nuovi Scrivani ad approvare. Nè il Cattolico Re *Carlo Borbone*, che a maggiori felicità il Ciel conservi, a tutto poter impegnato per la riforma de' suoi Magistrati, colla Regal Costituzione, che pubblicò due anni dopo, vedendone il numero avanzato, il volle diminuire; anzi quantunque dinotasse *la gran moltiplicità, ed inespertezza* degli ordinarj Scrivani fiscali, e degli estraordinarj, che son appunto gli Ajutanti, ed *Alunni*, pure dal servizio della G. C., a cui eran addetti, non permise, che li medesimi si frastornassero. Ed acciocchè si fosser ben maneggiati gl' interessi fiscali, aggiunse, che *a riguardo degli Scrivani ordinarj, che d'allora in avan-*

(65) *Pragm. fin. 57. n. 8. de offic. Magist. Justit., seu M. C. V., & his &c.*, che vien anche rapportata dal *Gatta* nella nuova raccolta de' Regali Dispacci *par. 11. tom. 1. tit. 26. n. 1.*

(66) *Fol. 15. ad 16. vol. docum.*

avanti si avessero dovuto creare , si dovessero quelli esaminare avanti uno de' due Capi di Ruota , ed avanti l' ultimo Giudice, e l' Avvocato, e Procurator Fiscale, acciò ritrovandosi veramente capaci avesser potuto esser ammessi all' esercizio con decreto del Tribunale (67).

PASSO' più oltre la G.C., e'l maggior numero degli Scrivani accrebbe, in modo ch' essendo in gravissimo abuso forse degenerato, fu da contraria necessità costretta ne' 28. di Settembre del 1751. con decreto generale di stabilire: *Omnes actorum Magistri, & Actuarii intra decem dierum spatium, a praesentis decreti publicatione decurrendum, Scribarum nomina edant, qui ipsis addicti sunt, notulamque exhibeant, in qua fideliter describantur; ut si numerum Regia sanctione definitum excedant, intra ordinem redigi possint* (68). Ma non tanto profferì questo stabilimento, ch' ella stessa ne sospese l' esecuzione. D' allora fin'oggi, chi non vede, quanti Scrivani di più sien sorti? E chi mai gli ha prodotti, se non ella stessa con suoi decreti a Ruote giunte interposti? Ella, che più di ogni altro Magistrato avrebbe voluto veder gli ordini suoi esattamente eseguiti: Ella, ch' è destinata a custodir le Leggi, come per questa parte non ne cura l' osservanza, anzi ne l' impedisce? Se Mastrodatti, od Attuario abbia qualche volta ricusato di far la nomina del novello Scrivano, perche nella sua Banca, oltre

C 2 del

(67) *Pragm.* 18. §. 6. *n.* 2. *de ord. & form. jud.*

(68) *Pragm. penult.* 25. *n.* 5. *de Actuar., Scrib., & eor. salar.*, che vien anche inserita nella nuova raccolta de' Regali Dispacci *tom.* 1. *par.* 2. *tit.* 26. *n.* 3.

del numero prefisso, ve n' era quantità maggiore, la G.C. mal grado la renitenza l'ha costretto a nominare.

SIANE d' esempio *Giacomantonio Aliberti*, che per morte dello Scrivano *Felice Aliberti* suo fratello, alla sede vacante aspirava. Aspiravan insieme li di lui *Alunni*, ed Ajutanti. La G. C. ne' 5. di Maggio del 1773. determinò, che il Mastrodatti *Gaetano Citarella* facesse *nominationem Scribæ loco qu.* Felicis Aliberti *in ejus Banca*, *præ oculis habendo Regales ordines de anno* 1758., *&* 1768. Il Mastrodatti rispose, ch' eran X. Scrivani nella sua Banca; onde *fe istanza di non crearsi più Scrivani sin tanto che non giungevano al prefisso numero di VII.* Ciò non ostante venutosi in chiaro della capacità del pretensor *Aliberti*, la G. C. istessa ne' 4. di Febbrajo del 1775. dichiarò: *Locum ordinarii Scribæ M. C. in Banca magn.* Cajetani Citarella *vacatum per obitum* Felicis Aliberti, *a quo tunc exercebatur, pertinere ad dictum* Jacobum Antonium Aliberti *illius consaguineum fratrem*, *ac proinde dictus* Jacobus Antonius *pro exercitio assistet junctis aulis* (69). Il *Cimino* stesso altro novello esempio n'appresta. Morto lo Scrivano *Scoppa*, non volle egli nominar il successore. Ma la G. C. il costrinse a far la nomina in persona del suo figlio *Raffaello*, quantunque il XIV. luogo nella Banca occupasse.

POTRA' dunque negarsi, che la sola necessità sia stata quella, che l' abbia per così fare di continuo li maggior impulsi apprestati? Se ora, che gli Scrivani sono in sì gran numero cresciuti, ed avanzati, e cia-

(69) *Fol.* 17. *ad* 19. *vol. docum.*

e ciascuno di essi non potendo da se solo l' attitazion disbrigare, quantunque di non pochi Ajutanti si valga, pure per la immensa multiplicità delle cause, con dispiacere de' Litiganti ne rimane sempre in attrasso, come poteva in danno del Pubblico impedir la G. C., che a tanto numero, anche minor del bisogno, non fusser eglino pervenuti. Le Leggi tutte addattar si debbono alle circostanze de' tempi, e quelle, che dinanzi furon utili, e necessarie, si sono di poi dannevoli alle volte riconosciute. Quindi *non debet reprehensibile judicari, si secundum varietatem temporum statuta quandoque varientur humana, præsertim cum urgens necessitas, vel evidens utilitas id exposcit, quoniam ipse Deus ex iis quæ in veteri testamento statuerat, nonnulla mutavit in novo* (70).

ECCO perche da quattro secoli a questa parte, quanti contansene dalla Regina *Giovanna* II. (e forse da età più rimota, se migliori memorie n'avanzassero), ne ha la spierenza, delle faccende umane fedele scorta, evidentemente mostrato, che per quanto impegnati si fossero i Legislatori, ed i Magistrati a diminuir il numero degli Scrivani della G.C. Civile, pure sono stati sempre nella indispensabile necessità di farne l'accrescimento. Così anche per questo ceto di Attitanti nella G. C. del Criminale (71),

 nel

(70) Si ha da una Decretale di P. *Innocenzo III. de consanguin., & affin. cap.* 8.

(71) Diminuir si vollero nel 1516. gli Scrivani *Fiscali*, e 'l numero se ne prefisse di IV. per ogni Banca (*pram.* 27. *n.* 2. *de offic. mag. Just.*, *seu* M. *C.V. &c.*). Ma tre anni

nel S. R. C. (72), e nella Regia Camera della Som.

anni dopo *propter multitudinem causarum reductus fuit numerus Scribarum ad quinque ordinarios tantum in qualibet Banca* (*pram*.19.*n*.4. *eod.*). E nel 1540, li Mastridatti *Fiscali* ad VIII. pur si accrebbero (*d.pram*.27. *n*.4) Di numero indi avanzati cotesti Scrivani, s' intesero di loro comuni lagnanze. Ed importando *alla buona e rett'amministrazione della giustizia, che in essi concorresse la necessaria abilità unitamente coll' integrità della vita*, non di altri far se ne volle l'abolizione, che di coloro, che delinquenti si fosser conosciuti. A qual effetto nel 1679 si pubblicò il bando inserito nella seguente pram.53. affinchè ciascuno venisse i di loro difetti a palesare. Essendo seguentemente ed essi, e gli Straordinarj oltre misura cresciuti, nel 1738. (*pram*.18.§.6. *n*.2.*de ord.& for.judic.*) se ne impedì l' accrescimento maggiore. Ma per cagion del bisogno se ne vede al presente non poco il corrispondente numero avanzato, massimamente degli Straordinarj, che diconsi *delle diligenze*.

(72) Sin da due secoli a questa parte, per provvedersi all'espedizione delle cause, *quarum multitudo hisce temporibus tantopere crevit*, quantunque gli Scrivani, che da Esaminatori pur la facevano, al determinato numero di XL. ridotti si fossero, rimanendo all'arbitrio dello spettabile Presidente di più supplirne (*prag*. 15. *n*. 12. *de off. S.R.C. &c.*) pur tuttavia, essendone il numero tant'oltre cresciuto, ne' 16. di Novembre del 1555: il Presidente *Geronimo Severino* con Regia Decretazione diminuir lo volle. Ma come la moltiplicità delle cause ne richiedeva l' accrescimento, nell' atto, che ne diminuì il numero, che gli parve soprabbondante, al numero di VI. per ogni Banca gli accrebbe (*pram*. 58. *eod.*) Si volle questo stabilimento ne' 5. di Novembre del 1642. colla seguente pram. 85. n. 10. confermare pel numero oltremodo cresciuto, che n' apprestò l' occasione, ma pochi anni dopo, o sia ne' 3. di Aprile del 1653. coll' altra pram., ch' è l' 83. n. 16., non potendo regge-

Som. (73) , è costantemente avvenuto . Ora che le civili contese , per varie , e diverse cagioni , che non occorre quì dinotare , si sono tant' oltre avanzate , e maggior accrescimento in appresso promettono , l' urgenza richiede , che l'attual numero

C 4 degli

reggersi al bisogno, che seco portava la maggior multiplicita delle cause, altri due Scrivani col titolo di Estraordinarj ad ogni Banc' aggiunger si dovettero. Il IX. poi si accrebbe collo specioso titolo di *Archivario*, che non è, che un altro Scrivano. Sebbene gli Straordinarj fusser ordinarj divenuti, pure non riconoscendosi addì nostri il numero di essi corrispondente al bisogno del Pubblico, e del Supremo Magistrato, lo spettabile Presidente Ill. March. D. *Baldassarre Cito* , per l' ottimo regolamento delle umane faccende dal Ciel prescelto, altri quattro nel 1770 collo stesso titolo di Estraordinarj ad ogni Banca n' accrebbe ; cosicchè nel Calendario Forense XIII. per ogni una delle XIII. Banche veggonsi assegnati.

(73) In questo Magistrato miglior ordine si tenne. Cresciuti a dismisura gli Attitanti di esso, ridur si vollero *ad certum numerum, ut habilius exinde vivere possint*, *ac evitentur inconvenientia, quæ multitudo sæpe parere solet, ne multitudo generet confusionem*. La diminuzione però (*pram. 19. n. 6. de offic. Proc. Cæs. &c.*) si rimise all' arbitrio dello spettabile Luogotenente, che al bisogno di quei tempi più d' ogn' altro adattar lo sapeva. Ma come li Presidenti, ed Avvocato Fiscale , per la facoltà arrogatasi, ne aveàn anch' essi ben molti eletti , onde la primiera confusion ne surse ; determinatosi perciò ne 25. di Aprile del 1634., che al detto Luogotenente era tal facoltà serbata , si stabilì nel tempo stesso colla seguente pram. 75. n. 50., e 59., che a suo arbitrio se ne fosse fatta la conveniente diminuzione, non altrimenti che in Gennajo del 1593. (*pram. 11. n. 32. de official. & his, &c.*) si era prescritto. Cresciuti

di

degli Attitanti non si diminuisca, anzi per pubblico favor vieppiù si accresca. Cambiate, che al rovescio si saranno le circostanze de' tempi, che corrono, potrà darsi di mano alla pretesa diminuzione, ma nello stato presente, se ciò tentar si volesse, quali, e quanti disordini non avverrebbero?

Disordini, che prevengonsi.

NE' avverrebbe in prima il ritardamento delle cause cotanto dalle Leggi abborrito (74), che seco indivisibilmente porta il pregiudizio del Pubblico. Quanti consumano in questa Capitale, con dispiacer delle Famiglie, le proprie sostanze per assister al disbrigo delle cause, da cui dipende la di loro pace, e quiete, e 'l maggior aggio e comodo?

II. INEVITABILE sarebbe il danno del *Fisco*, che se per opra di tanti Scrivani necessarj a disbrigar l' attitazione, ha finora dalle Banche sì gran prezzo ritratto, facendosene la pretesa diminuzione, il prezzo ne diverrebbe assai minore, quantunque lo stato

---

di bel nuovo in numero al bisogno di gran lunga superiore, colla Regal Costituzione del 1738. §. *IV. n.* 1. *& seq. de ord. & form. judic.*, se ne impedì l' accrescimento maggiore; ma *senza togliere nell' istesso tempo il modo da vivere a tanta gente, che si trovava di già incamminata per detta strada*, neppure gli Attitanti *Onorarj* si cancellarono: in mancanza de' quali, il numero prefisso, si volle, che salvo ne rimanesse. Ma d' allora fin' oggi, non ne ha il bisogno la diminuzion permessa, anzi siccome è ben noto, l' opportuno accrescimento richiesto.

(74) *L. properandum* 13. §. 8. *Cod. de judic.*, a cui corrispondono le LL. del Regno, come la Costit. *Justi cultoris de quib. caus. primit. cognosc.*, e la pram. 10. *de offic. S. R. C.*

to prefento fempre più maggiore nel prometta. Dal maggior numero di essi, che sono li coloni delle Banche, producesi maggior numero de' foggetti capaci a foftener la parte più difficile dell' attitazione, qual è quella de' difvincoli, delle fpettanze, inteftazioni, ed altro, che'l numero minore non produrrebbe. Se coftoro mancaffero l' attitazione per quefta parte fi difperderebbe. Quali vantaggi non ha refi al *Fifco* l'abilità de' *Matera*, de' *Lofiti*, de' *Salerni*, de' *Viti*, de' *Froncilli*, ed ora quanti maggiori non ne promette quella de' *Crifpi*, e *Pecchia*? Se tanti Scrivano non richiedeffe il bifogno, al certo, che il Magiftrato non gli avrebbe eletti, nè li fofterrebbe, e da fe fteffi li foprabbondanti a queft' ora fi farebbero difmeffi.

III. INOLTRE farebbe la G. C. mal fervita, e decaderebbe da quel decoro, che per l' antichità fua, e per l' ordinaria giurifdizion foftiene. Come gli ordini fuoi prontamente fi efeguirebbero, fe'l numero ne mancaffe degli Efecutori? Se ora, che gli Attitanti fi voglion oltre il bifogno crefciuti, valer fi debbono per lo difbrigo delle caufe dell' opra degli Ajutanti, onde qualche difordine avviene, quanti maggiori non ne avverrebbero, quando a minor numero riducendofi, quafi tutta l' attitazion ad effo loro affidar doveffero?

IV. IN FINE graviffima farebbe l' ingiuria, che a' congiunti degli ordinarj Scrivani, ed agli *Alunni* volgarmente detti *Scrivanotti* fi farebbe. Coftoro fulla certa fiducia di fucceder un tempo a' di loro Maggiori, in offervanza della rifaputa legge dell'

in-

invitto Monarca delle *Spagne* (75), tralasciando ogni altra applicazione, al servizio del Magistrato si diedero, in cui da tanti anni senza niuna mercede spargon sudori. Se in mancanza de' suddetti Scrivani, oltre del numero prefisso approvati, non si votrebber essi ammettere, defraudati del tutto sarebbero del merito acquistato, del premio loro promesso: ed all'afflizione di perder gli uni li proprj genitori, e congiunti, e gli altri li proprj maestri, quest' altra, in tempo, che difficil sarà per essi altra situazione, si accrescerebbe. Eglino, che buon dritto han acquistato di succeder alle sedi, che vacheranno, come per opra di un solo, che dell' altrui sudori vuol profittare, ne potran esser defraudati? Venne in mente all' Imperador *Giustiniano* di scemar il numero degli Ajutanti de' suoi scrigni Imperiali, ma per non recar loro pregiudizio, dispose: *Non ut eximantur Adjutoribus hi, qui præter prædictam dispositionem in præsenti exuberant: sed ut interea omnibus aliis interdicatur ab adsectando hoc nomen, donec exeuntibus singulis, ac recedentibus decrescere possit vetita conglomeratio, legitimusque jam resideat numerus* (76); acciocchè secondo l' ordine de' tempi fosser suc-

(75) Fattesi le note Istruzioni dallo Spettabile Presidente Ill. March. D. *Carlo Danza* di felice rammebranza, colle quali a' luoghi vacanti degli Scrivani preferisconsi li figli, od altri congiunti stretti, ed in mancanza di essi gli *Allievi* secondo la di loro anzianita, ed abilità insieme (*Gatta p.2 tom.1.tit 13. n.7.*), furon le medesime ne' 9. di Agosto del 1760. *per regola stabile e perpetua del Consig.* di Regal approvazione munite (*Gatt. loc.cit.n.8*), che poi ne' 10. Novembre del 1768. si prescrisse, ch' anche per regola della G. C. si osservassero (*Gatt.loc.cit.tit.26. n.6.*). (76) *L.comperimus 13.§.1.de prox.m.sacr scrin-*

fucceduti agli Uffiziali, che diceanfi *mello proximi* (77). E questa fu la ragione, per cui l' invitto Monarca, per *non toglier il modo da vivere a tanta gente*, nel 1738. fcemar non volle nella Reg. Cam. gli *onorarj*, e nella G. C. Criminale gli *straordinarj* Attitanti, quantunque riconofciuto ne avefse, oltre il bifogno, il numero avanzato (78).

ORA perchè tanti, ed altri maggiori fconcerti non feguano, ridur non debbonfi al primiero numero gli Scrivani, poichè fecondo le voci profferite dal Rè *Ferdinando I. di Aragona* fin dal 1481.: *Hoc ob multitudinem caufarum, & temporum varietatem non fuit fervatum, & ejus obfervantia afferret impedimentum celeri adminiftrationi justitiæ, propterea non est opus fervari* (79).

Cap. XII. si esamina.

CHE *fia lecito a' Mastridatti efiger per le di loro firme li diritti taffati nella Pandetta, e che resti in di loro arbitrio, fe vogliono, convenirfi cogli Scrivani*, chi mai ha loro impedita cotefta efazione? Così non volefse il *Cimino* por mano in quella, che agli Scrivani fpetta, e fi appartiene, che uopo non farebbe di ciò parlare. Sin da che fi erefse la G. C. il costume lodevole s' introdufse di farfi in fin del mefe de' proventi la corrifpondente ripartizione. *De quibus omnibus*(dice la Coftituzione dell' Imperador *Federigo*) *Magiftri Camerarii per fingulos menfes cum Bajulis diligentem rationem expurgent: & relictis fibi pro fe judice, atque notario pro rata temporis ftatutis expenfis, quod fupereft pro Curia noftra fervetur:*

---

(77) *L. unicuique 7. Cod. de proxim. facr. fcrin. &c.*
(78) *Pragm. 18. §. IV. n. 1., & § VI. n. 2. de ord. & for. judic.*
(79) *Pragm. 15. n 2. de offic. mag. Juft., feu M. C. V. &c.*

tur (80). Questo costume fu seguentemente da'Riti ancor confermato. *Locumtenens* (in essi si legge), *Judices, Magistri actorum, & Ærarius teneantur quolibet mense in fine ipsius mensis facere divisionem proventuum inter Officiales dictæ Curiæ, & dare, sive dari mandare, & solvi unicuique ratam sibi contingentem, prout antiquitus in ipsa Curià facere consuetum, & observatum extitit* (81).

IN osservanza di sì antico costume si è tramandato a Noi l'uso, che tutto dì si serba. e mantiene, di corrisponder gli Scrivani a' di loro respettivi Mastridatti in fin del mese certa quantità corrispondente. Non potendo costoro, per la gran multiplicità delle cause a ciascuna Banc' addette, da se soli l'attitazion sostenere, si videro nella necessità, come si è detto, di farne parte agli Scrivani; ma intanto ne ritennero per essi bastante porzione, e del di più serbaronsi li rami migliori, che, dalle obbliganze, pleggerie, e contumacie, provengono. In segno della concession riportata, della nomina ricevuta, gli Scrivani han loro corrisposto in ogni mese la quantità suddetta a proporzione del numero, e valor delle cause addette alle sedi da essi occupate; onde non tutti gli Scrivani la quantità medesima corrispondono. A tal peso alle rispettive sedi annesso han dovuto li medesimi sottoporsi, siccome sottopor si dovranno li di loro successori a cagion delle nomime fornite dell'ordinaria formola, *con tutti li soliti gaggi, lucri, ed emolumenti*. Ora qual nuova conven-

(80) *Const.cum juxta* 1.*de salar. Bajulor. &c.*
(81) *Rit.*9.

venzione vuole con esso loro far il *Cimino*, se co' suoi antecessori la convenzion si è fatta, sin da che gli Scrivani poser piè nella G. C. della Vicaria? Questa è quella convenzione, che a norma delle Leggi da sì gran tempo, ed ora più che mai, esattamente si osserva. Quali dritti dippiù *tassati nella Pandetta* vuol egli dagli Scrivani esigere, se dovendo li medesimi, siccome dichiara la Legge, *col buon nome, onestà, ed abilità richiamare alle sedi, che ottengono, le faccende del Tribunale* 82), non possono ad altra corrisponsion soggettarsi? Richiami egli pure *col suo buon nome, onestà, ed abilità* le maggiori, e più importanti cause alla sua sede, ed esiga *a suo arbitrio li diritti tassati nella Pandetta.*

ED ora che alla Pandetta ei ricorre, la Pandetta sia quella, che decida. Si formò questa nel 1532. (83), e nel 1684. si volle, ch' esattamente si osservasse, preponendosele il titolo seguente: *Pandetta de' deritti, che debbono esigere li magn. Mastridatti, Attuarj, overo* Scrivani *per le cause così civili, come criminali, e miste, che si attitano nella G. C. della Vicaria* (84). In essa non si fa distinzione alcuna de' diritti, che li Mastridatti separatamente dagli Scrivani, o costoro separatamente da quelli, esiger debbano. Unico, e solo diritto per dati atti si stabilisce, onde riportandosi al titolo proposto, chi non vede, che l' unico,

(82) Così prescrisse l' amabilissimo nostro *Sovrano* addì 1. Maggio 1773. in vista de' ricorsi umiliati dallo Scrivano del S.R.C. *Andrea Ripoli*, siccome si ha da Regali Dispacci *par.2.tom.1.tit.13.n.9.*

(83) *Pragm.36.*) *de offic.mag.Just., sive M. C.V. &c.*
(84) *Pragm.56.*)

unico, e solo Attitante, che la causa maneggia, sia quello, che l'abbia a riscuotere; altrimenti non uno, ma duplicato dritto si sarebbe tassato? In essa si legge: *Per tutte le risposte, ed atti, che si fanno in tempo della contestazione della lite: Per gli decreti, ed incidenti perchè li Testimonj si esaminino, che il termine corra, e simili: Per ciascuna denunziazione, querela, presentazione di procura a denunziare, e querelare, ed obbligazione di proseguire: Per portar il processo in casa del Giudice: Per presentata delle Regie supplicazioni, che faccia parola in Consiglio, tanto civile, come criminale, non si paghi cos' alcuna: Che li Mastridatti, seu Scrivani non debbano pigliare cos' alcuna dalla parte litigante, quando vanno a provedere in casa de' Commissarj, neppure di repliche, ed altri atti, che si facessero* (85).

PER tuttocciò, che forma la maggior parte dell'attitazione lo Scrivano scrive, egli, e non il Mastrodatti rende conto al Magistrato della scrittura, e nulla intanto da' Litiganti esige: Per lo dippiù che ne forma la minor parte, la Pandetta medesima stabilisce: *Per la citazione sopra l'istromento, e per la presentata di detto istromento gr.* 10. (86). Ne dia lo Scrivano la metà al Mastrodatti, e del dippiù compensi la carta, che vi consuma. *Per esame de' Testimonj sopra gli articoli, che non passino il numero di* 20. *si paghino gr.* 10. *per ciascun Testimonio dentro, ed* extra *il Palazzo* (87). Ne faccia egli di sì gran lucro porzione

(85) *Cit. pragm.* 36. *de offic. mag. Just. &c. n.* 14. 30. 35. 48. & 55., & *pragm.* 25. *n.* 20. *de offic. S. R. C.*

(86) *Num.* 53. } *ejusd pram.* 36. *de offic. mag. Just. &c.*
(87) Num. 13. }

zione al Mastrodatti,che sebben 20. siano li Testimonj, pure in debito rimarrà della spesa che porta. *Se per ragione della sentenza nelle cause civili,overo per decreto secondo la quantità si paghi giusta l' ordine, e tassa del S. C.*, che determina per la causa di 50.duc.in 60.gr.45.,e da 60.fino a 200.car.10., e fino a 600.non più che carl.14.(88), la ragion se ne addita, *perche per gli atti non si deve pagar cos' alcuna* (89); onde si rimette all' Attitante quelchè ad un tempo stesso se gli toglie. Ed ora che colla stampa, e correzione de' diffinitivi decreti maggior incomodo si aggiugne, non solo, che questo dritto non si accresce, che anzi per opra del *Cimino* si vorrebbe defraudare. Eh tutti quanti sono li XIV. Scrivani della sua Banca sudino pur di Gennajo per procacciar a lui li miserabili diritti dalla Pandetta stabiliti, all'esazione de' quali alla fin fine tutta riducesi la di loro attitazione.

SE ad esso loro corrispondonsi in premio de' sudori, che spargono,è del carico,che portano, come destinati all' esatto regolamento degli affari,che col buon nome dopo tanti anni sortito,si han procurati,come potrà soffrirsi che da lontana parte altri venga bello,ed apparecchiato a loro involarli; Conviene, che li Mastridatti del S.R.C. ne sieno a parte,sì perche gli Scrivani a cagion del gran valore delle cause, loro affidate, duplicati diritti esigono, sì anche perchè vien ad esso loro tutta quant' è l' attitazion interdetta. Come potrebber essi il grave peso delle Banche

(88) *Pragm.25.n.11.de offic.S.R.C.&c.*
(89) *Num.26.ejusd.pragm.36.de offic.mag.Justi ti.&c.*

che sostenere, se da' rispettivi Scrivani non fusser soccorsi? Oh quanto meglio si contenterebbero eglino di attitare, che a questo indiretto modo di esigere. Ma nella G.C., in cui li Mastridatti, ritenendo per essi la miglior parte dell' attitazione, la fanno ancor da' Scrivani, ed in cui pel poco valor delle cause sì tenui diritti corrispondonsi, si serbi gelosamente l' attual sistema dalla primiera età tramandato, non altrimenti, che nella Reg. Cam. della Som. si osserva, in cui gli Attuarj, che presedono alle Banche, come sono a parte dell' attitazione, non sono stati mai a parte de' lucri, ed emolumenti, che gli inferiori Attitanti esigono.

Inconvenienti futuri.

SE AL contrario si faccia, chi mai potrà impedir gli sconcerti futuri? Se per ogni qualunque atto far si volesse la ripartizione de' tenuissimi proventi fra' Mastridatti, e Scrivani maggiori liti tra loro si sarebbero, che non son quelle, che nelle Banche si attitano; ad evitar le quali si trova ben fatta una volta per sempre la mensuale transazione all' antico costume del tutto corrispondente.

II. IN OLTRE se li Mastridatti venissero a parte di ogni particolar provento, o gli Scrivani, che secondo lo stato presente, non ben la passano, non potendosi sostenere, abbandonerebbero l' attitazione, o sarebbero nella necessità costituiti di affliger, oltre il dovere, gli infelici Litiganti, a' quali per la tenuità delle cause fa mestieri usar quegli arbitrj, che al presente da per tutto si usano, senza de' quali non potrebbe in alcun modo l' attitazion sostenersi.

III. FINALMENTE ne avverrebbe, che gli altri Mastridatti tutti attenti, ed impegnati a richiamar

nelle

nelle di loro Banche le cause, ben volentieri segnerebbero in esse: *Quì si fanno li soliti arbitrj*: onde fra poco tempo la Banca del *Cimino* spogliata delle cause si vedrebbe, e per sua colpa il danno di tanti Scrivani diverrebbe irreparabile.

CHE *in tutte le istanze, che si presentano in Vicaria debba il Mastrodatti stendervi la presentata*; e nelle altre scritture tutte, che vi si presentano, chi mai, se non lo Scrivano, la dovrà stendere? Ora perchè le sole istanze, e non le suppliche, le nullità, gli articoli, gli stromenti, ed altre pubbliche, e private scritture, han da meritare sì bella prerogativa? Siccome agli Scrivani si affida la presentata di tutte quest' altre più importanti, scritture così delle istanze ancora con maggior facilità si potrà affidare. La Legge richiede, che *in qualsisieno scritture debba farsi la presentata . . . affinchè in ogni futuro tempo si sappia chi le abbia esibite* (90). Ma le istanze, che seco sempre portano il nome, e cognome de' Litiganti, per parte de' quali si presentano, comecchè della chiesta presentata mancassero, pure *in ogni futuro tempo si saprà chi le abbia esibite*. Non così per le pubbliche, e private scritture, nelle quali, se non si faccia la presentata, non mai se ne saprà, se non indovinando, l' esibitore. Queste adunque sono di maggior confidenza, che le istanze non sono. Ma in esse non si nega col proposto capitolo agli Scrivani di stender la presentata, sicchè tanto meno potrà loro negarsi nelle istanze pure di notarla. Ma perchè, meglio ciò si confermi,

Cap. I. s'impugna.

D uopo

(90) *Cit. pragm. 18. §. VI. n. 5. de ord., & for. judic.*

uopo è, che a'Riti, alle Prammatiche, ed all'ufo
Foro io ne ricorra.

NON folo li Maftridatti a cagion delle nomine,ma
Magiftrati ancora in virtù dell'approvazione, han
luto agli Scrivani indipendentemente affidar la pa
più gelofa ed intereffante della tela giudiziaria,
dall'efame de'Teftimonj, dalla formola de' decr
dall'efecuzion degli ordini più importanti, forge
deriva. Come alla buona ragione uniformar fi
trebbe, fe ad effo loro, che tanto fi è conceffo, fc
vietato di notar nelle fcritture le neceffarie prefi
tate? Perchè ciò non avveniffe, i Riti lor permi
ro di ftender le prefentate alle rifpofte,ed eccezio
che i Rei chiamati in giudizio proponeffero. *Suf
cit* (in effi fi legge), *fi affignetur magiftro actoru
vel alicui ex* Subactariis , *qui ibi fcribat præfent
tam die illo feftivo, non tamen dicit ipfe notarius, qu
præfentatum fuit in judicio, fed apud acta tantun
quia tali die non poteft effe judicium: & ita diu fe
vavit ipfa Curia, & fervat ad præfens* (91). Vo
lero pure, che, producendofi le atteftazioni de' T
ftimonj *in ipfa caufa per partem ufque ad concl
fionem . . . ,quando præfentantur fit actus per* Sub
ctarios *in principio earum, ubi fubfcribitur dies pr
fentationis earum* (92). Aggiunfero in oltre, che p
ponendofi *exceptiones, vel articulos, vel pofitiones*,
doveffero *dare, & offerre magiftro actorum, vel uni*
Subactariis, *& in oblatis die feriata, dicitur obla
apud acta, non autem dicit in judicio, cum ille d
fuerit dies feriatus* (93). Si hanno altre fcritture a p
durre,

(91) *Rit.*82. (92) *Rit.*83. (93) *Rit.*91

durre, nelle quali non abbiano gli Scrivani a stender la presentata? Ed in fine disposero, che pendente la compilazione del termine: *Partes, seu Procuratores earum* potessero produr le scritture, le quali dovessero *recipi per* Subactarios, *etiam quando Curia non regitur* (94).

L' USO di così fare dinanz' introdotto, e da cotesti Riti confermato, così nella G. C., come nelle altre inferiori del Regno, immobilmente si mantenne. Di che l' ottimo Commentator ne assicura, dicendo: *Per consuetudinem, quæ se habet in omni Curia, quod coram Notario, vel* Scriba *producimus, & præsentamus quod volumus maxime dato termino* (95). E più oltre soggiugne: *Præsentatio scripturarum infra terminum potest fieri etiam coram Scribis Actuariorum . . . Hodie servatur Ritus, & ne dum Actuarii, sed eorum* Scribæ (*ut hic dicitur*) *recipiunt præsentationes instrumentorum, & scripturarum* (96).

SI' ottimo stabilimento, e regolar costume dalle antiche e moderne Prammatiche, pienamente adottato, ebbe il suo felicissimo successo. Il Conte di *Lemos* ne' 31. di Maggio del 1616. colla nota prammatica volgarmente detta degli 89. capi prescrisse: *In tutti li Tribunali vogliamo, che le presentate delle scritture si facciano* per extensum, *cioè contenendo il giorno, mese, ed anno, nel quale si presentano, e la persona che le presenta, e questa* per extensum, *e non per numero sotto pena di due mesi di sospensione dell' officio all' ATTITANTE, che contravverrà per la*

D 2 pr-

(94) *Rit.*242. (95) *CARAVIT.* Rit.82. *in fin.*
(96) *Idem* d.Rit. 242. n.2.

prima volta, di sei mesi per la seconda, e per la terza volta ad arbitrio nostro (97).

IL GRAN Monarca delle *Spagne Carlo Borbone*, che'l Cielo sempre più feliciti, dopo di aver questi Regni conquistati, tutto impegnato a por in miglior ordine li nostri Magistrati, ne' 14. di Marzo del 1738. non volle questo stabilimento in nulla alterare, anzi l'esatta osservanza ne impose. *Per ovviare parimenti all'abuso* (così e'prescrisse), *che nasce dal non farsi nella G.C. della Vicaria le presentate nelle istanze, che si producono, o di azioni, che s'intentano, o di eccezioni, che si oppongono, ed in altre scritture, non ostante il disposto dalle Prammatiche* 10. §. 80. de offic. Judic., *e* 79. de offic. S.R.C. §. 8., *e prammatica* 13. de ordin. judic., *rinnoviamo perciò l'ordine contenuto in d. Prammatiche colle pene nelle medesime stabilite da*

---

(67) *Pragm.* 10. *n.* 80. *de offic. Judic. & alior. Official.* Si era un secolo innanzi, o sia nel 1516. agli Scrivani espressamente concesso di notar le presentate a tutte le scritture, salvo che a quelle contra del *Fisco* (*pragm.* 15. *n.* 4. & 27. *n.* 64. *de offic. Mag. Justit., sive* M. C. V., *&c.*) In esse si legge: *Ordiniamo, che gli SCRIVANI Criminali, od altri Mastridatti, e Subattuarj non possono, ne debbano ricevere, nè far presentata a petizione, significatoria, inibitoria, od altra scrittura contra il Fisco*: Ciocchè fu confermato nel 1554. (*cit. pragm.* 15. *n.* 5.). E ne' 18. Ottobre del 1651. dal vice-Re Conte di *Villamediana* colla pram., ch' è la 20. *in princ. de Actuar., Scrib. &c.* non solo agli Scrivani stessi si conoscesse di notar le presentate, che di esigerne pure i diritti. *Bastando solamente* (eccone le parole) *a detti Secretarj, Mastridatti, Attuarj, e SCRIVANI de' Regj Tribunali li diritti delle presentate, e decreti interlocutorj, e diffinitivi, che per dette Pandette sono stabiliti.*

da eseguirsi irremissibilmente contra gli Attuarj; anzi di vantaggio vogliamo, che gli Scrivani non possano stender decreti in piedi di qualunque istanza, in cui non vi sia la presentata, il qual decreto debbano portarlo essi, od alcuno Portiere a sottoscriverlo dal Giudice, il quale non debba firmarlo, portandosi da altra persona, altrimenti il decreto sia nullo; e lo Scrivano, e l'Attuario incorrano nella pena di non poter più attitare detta causa, la quale si debba precisamente dal Giudice commettere ad altro Scrivano, e ad altra Banca (98).

SICCOME coll' antecedente prammatica erasi stabilito, che dagli *Attitanti* si facessero le presentate, così con questa, nominandosi prima gli *Attuarj*, ed indi l' *Attuario*, o *Scrivano*, si venne più chiaro a dichiarare, che sotto nome degli *Attitanti* erano gli Scrivani ancor compresi; in guisa che mancando il primo, la causa ad altra Banca, e mancando il secondo, ad altro Scrivano doveasi commettere. Tanto è ciò vero, che più oltre in un num. separato si legge: *Vogliamo, che da oggi in avanti gli* Attuarj, e Scrivani *di Vicaria, dopo fatta la presentata nelle petizioni, non possano più originalmente consegnarle al Producente* (99). Or da chi mai stender debbonsi le presentate, se non se dall' *Attuario*, o dallo *Scrivano*, che la Legge copulativamente nomina, e senz' alcuna distinzione, la quale per opr' altrui non può supplirsi? Tanto più quando la Legge all' antecedente si rimette, e la conferma. Se colla Regal Costituzione si ebbe in mente di confermar la pram-

 ma-

(98) *D. pragm.* 18. §. *V. n.* 13. *de ord.*, & *for. judic.*
(99) *D. pragm.* 18. §. *V. n.* 21. *de ordin.* & *for. judic.*

matica del Conte di *Lemos*, che gli *Attitanti* generalmente chiama alle presentate, tutto il dippiù, che si aggiugne, non altro, che la pena de' Trasgressori riguarda.

IN fatti se gli *Attitanti*, che la causa maneggiano sono quegli, che render debbon conto degli atti, essi e non altri sia giusta, e ragionevol cosa, che notino pur le presentate. Se altre Prammatiche dirette alla G.C. s' incontrano, colle quali espressamente s'invitano li Mastridatti alle presentate, intender si debbono per le cause, che nella G. C. Criminale si attitano, l' imperizia de' di cui Scrivani *Fiscali* avvertì la Regal Costituzione, e la corresse. Per la qual cosa dopo di essersi colla medesima nel §. V. disposte le ordinanze per la G. C. Civile, in disponendosi nel §. seguente le altre per la G. C. Criminale, apertamente si vede, che in rapporto a questo punto, lungi dal confermarsi le antecedenti Prammatiche, in assai diversa forma della primiera vien così stabilito: *Tutti li decreti, e le istanze, e qualsisieno altre scritture, che si esibiscono ne' processi criminali debbono sottoscriversi, da' Mastridatti, li quali debbono farvi la presentata; affinchè in ogni futuro tempo si sappia chi le abbia esibite* (100). Quindi nella G.C.Civile si è osservato, e per quanto la sperienza ne mostra, tutto dì si osserva, che gli Scrivani per le cause, che maneggiano, non altrimenti, che li Mastridatti, notano le dovute presentate, e così da per tutto l' attitazion procedendo vien menata buona, e sostenuta. Se nell'

altra

(100) §. *VI. n.* 5.

altra G. C. il contrario avvenga, potrà ben volentieri eseguirsi, perocchè quasi tutta l' attitazione poggia, e si rifonde sù de' Memoriali volanti, che disbrigan i' Giudici co' continui decreti, che di propria mano interpongono. Ma ne' giudizj civili, che menano sì gran quantità di cause in diversa forma a regolarsi, tanto non può certamente eseguirsi.

Sconcerti, che nasceranno.

OR cambisi l' antico sistema, e 'l buon ordine preso, e si vegga, se gl' inconvenienti, che sieguono, evitar si potranno. I. Come il solo Mastrodatti di propria sua mano scriver potrebbe *in ciascuna scrittura, ancorchè sien molte tutte insiem ad un medesimo punto esibite la presentata* per extensum, *e non per abbaco, e senza l' abreviatura* eodem die per eundem (101), quando per lo immenso numero delle scritture, che tutto dì producons, ne mostra l' uso del Foro, che un solo, massimamente se abbia a supplir le voci de' Mastridatti assenti, infermi, od impediti, a tanto far giugner non possa. E se tardi vi giunga, vieppiù tardi essendo i Litiganti disbrigati, oltre l' incomodo, qual pregiudizio lor non avverebbe? Si ritarderebbe il corso de' giudizj, che libero esser deve, ed espedito, e non si potrebbe a tempo proprio far uso de' legittimi gravami, che minima dilazion non soffrono.

II. SE gli Scrivani, che le cause maneggiano, son quei che sanno quali scritture ricever si debbano, e quali altre abbiansi a respignere, come li Mastridatti, che ne sono ignari, richiesti dalle Parti a stendervi le pre-

(101) *Pragm.81.n.8.de offic.S.R.C.*

ſentate, potran ben regolarſi? Avverrà bene ſpeſso, che ſi reſtituiranno le une, e ſi riceveranno le altre. Ed ecco reſi vieppiù tardi li giudizj, ed implicati.

III. IN FINE ſe li Maſtridatti non per altra ragione far doveſſero le preſentate, che per eſigere il dritto ſtabilito, o per ſerbar negli atti regolamento migliore; come gli Scrivani eſiger lo devono, per compenſarſi di tante fatighe, che ſenza mercede ſon coſtretti a fare; e come deſtinati eſſi alla formazion degli atti, de' quali eſſendone più di ogni altro meglio iſtrutti, render ne debbano al Magiſtrato ſtretto conto, e ragione, ne ſiegue perciò, che inconvenevol coſa ſarebbe, ſe altri, e non eglino, notar doveſſero le preſentate.

Cap. III dichiaraſi.

CHE *le ſtipole delle obbliganze, pleggerie, e ſimili ſi facciano dal Maſtrodatti di quella Banca, in cui ſi è introdotta la cauſa, e non già in Banche aliene*, chi v'è, che 'l contrario abbia fatto, od al preſente di far pretenda? E' queſto un ramo di attitazione a' ſoli Maſtridatti, o ſien Attuarj riſervato. I Riti della G. C. loro particolarmente il concedono, preſcrivendo: *Omnes* Subactarii *non audeant recipere fidejuſſiones, & obligationes, niſi de conſcientia, & voluntate actorum magiſtrorum, ſeu alterius eorundem, & eo caſu regiſtrari faciant in communi quinterno, & ponant, ac ſcribant in actis* (102). Le Prammatiche a ſuppliche di queſta Città, Baronaggio, e Regno fin dal 1585. loro pure il confermano, imponendo: *Placet, quod non capiantur obligationes per Scribas, ſed per Magiſtros actorum* in capite, *qui teneantur*

(102) Rit. 35.

tur facere fidem, quod habent notas personas contrahentium , vel saltim ex relatione duorum Testium sibi cognitorum (103). E le Ordinanze, che formò la G. C. della Vicaria Civile a Ruote giunte ne' 28. Settembre del 1751., tempo in cui, oltre de' VI. Giudici ordinarj, ve n' erano altri II. l' Ill. Princ. D. *Placido Dentice*, e'l Cavalier D. *Domenico Caracciolo*, assai meglio il dichiarano: *Actuariis obligationes stipulari, cautionesque recipere in iis tantum caussis permittitur, quae penes ipsos agitantur, non autem in iis, quae penes alios. Qui contra fecerit* **X.** *duc. poena feriatur, Fisco, ut supra dictum est, applicanda* (104).

MA tanto prontamente si osserva per gli obblighi, e per le pleggerie, che in questa Capitale, in cui presenti sono gli Attuarj, si hanno appo gli atti a stipulare. Bene spesso avviene, che la G. C. vuol, che si faccia sequestro, consegna, ed annotazione de' beni altrove, e forse in lontana parte del Regno sistenti. Affinchè ciò segua più speditamente, e nelle debite forme, il più delle volte i Litiganti domandano, e li Giudici consentono, che allo Scrivano attitante della causa se ne dia la commessa. Se questi per ben eseguirla, dovesse seco condurre il Mastrodatti, l'Attuario, qual grave dispendio alle Parti non avverrebbe. Quindi ben a proposito la Legge ha

(103) *Pragm.9.in fin.de actuar., scrib., & cor. salar.*, a cui corrispondono le seguenti Pramm. 15., e 16. emanate ne'31. di Marzo, e ne'9. di Maggio del 1603., e corrispondono pure le altre due 22., e 23. pubblicate ne'23. Novembre 1743., e ne'12. Aprile 1771.*n*.4.

(104) Coteste Ordinanze formano la pramm.25.*eod. tit. de actuar. scrib. &c.*, e vengon rapportate dal *Gatta* nella raccolta de'Regali Dispacci. *par.II.tom.1.cap.26.n.8.*

ha provveduto, che come in assenza de' Magistrati, per tacita, e general delegazione, in nome de' medesimi vien permesso a' Mastridatti di stipular le obbliganze, e pleggerie (105); così in assenza di costorò, quasiche per tacita, e general suddelegazione, sia lecito in di lor nome agli Scrivani ancor di stipularle (106). *Quælibet fidejussio* (eccone le parole) *potest accipi omni die, licet illo die Curia non regatur, dummodo posset regi, si voluisset, licet esset dies feriata, & qualibet hora potest recepi de mane, de sero, & quacumque hora diei, præsente, vel absente Regente, & Judicibus, sufficit enim, quod eam recipiat Magister actorum, & Notarius, quia in acta dictæ receptionis dicitur magistro N. dictæ Curiæ actorum Notario, prædicta omnia, & singula solemniter, & legitime stipulante nomine, & pro parte dictæ Curiæ. Quandoque etiam* Subactarii *dictæ Curiæ prædicto modo recipiunt fidejussiones, quamvis* Magister *actorum non esset*

(105) *CARAV. Rit.* 128. *n.* 12. *Quid si obligationes captæ fuerint per actuarium in ejus domo, vel per Civitatem in strata publica? . . Licet non fuerint captæ, præsente judice, tales obligationes, tamen quia generaliter actuarii habent licentiam ipsas capiendi, tamquam captæ eorum ordinatione, valebunt æque ac si in eorum præsentia fuissent receptæ. . . Servatur in pratica indistincte in omni Curia Regni.*

(106) *Idem Rit.* 35. *in fin. Extra Civitatem Neapolis servatur contrarium quoad obligationes tantum; nam Scribæ omnes passim, & indistincte, quando sunt requisiti accipiunt eas, & ponunt in libro, & admittuntur: ratio est: præsumpta licentia generalis, quam in his habent Scribæ, ab Actuariis de ipsis recipiendis, & ideo est quod consuetudo observat, ut per eos recipiantur, & receptæ admittantur.*

esset ibi præsens in Curia, dummodo esset in Curia, & dicitur nihilominus præsente dicto N. (107).

MOLTO ben corrispondono le Prammatiche a tal uopo emanate nel 1557. *I Mastridatti Civili, e Subattuarj sien tenuti, e debbano porre in libro, e registrare tutte le obbliganze, che piglieranno per l'avvenire in questa magnifica, e fedelissima Città di* Napoli *fra tre giorni*; . . *E quelle, che si piglieranno fuori di* Napoli *per ordine di cotesta G. C., ed in suo nome, le Parti, a chi spetta, le debbano far porre in libro, e registrare fra il termine di un mese* (108).

Disordini da prevenirsi.

STIPULI pure le obbliganze il Mastrodatti *Cimino*, e le pleggerie riceva, quando in questa Capitale si avranno a sollennizzare; ma quando dovran farsi altrove, le ricevano, secondo il costume usato, gli Scrivani alla sua Banc' addetti, altrimenti non pochi disordini n'avverrebbero. I. *Quella presunta delegazione* da' Giudici concessa, siccome è bastante a render valide quelle obbliganze, e pleggerie, ch' ei hà ricevute, e tutto dì riceve, così all' incontro non sarebbe da tanto l' espressa delegazione, che li Giudici stessi, per virtù della commessa, agli Scrivani concedono; quantunque di assai maggior forza, e valore l' espressa, che la tacita delegazion si fosse.

II.

---

(107) *Rit.* 161.

(108) *Pragm. 19. n. 29. de offic. mag. Justit., sive M. C. V. &c.* A cui corrisponde la seguente pramm. 22. *n.* 11. *Et sicuti liberum est unicuique actuari o capere obligationes penes acta Curiæ, ita etiam volumus, ut liberum sit unicuique Partibus instantibus, quando liquidæ fuerint, accusare, & copias tradere, etiam si per alium captæ fuerint.*

II. QUELL' esecuzione degli ordini 'ngiunti, che sollecitamente, e con minor dispendio per mezzo del solo Scrivano si avrebbe, dovendosi con esso unir l' Attuario, oh quanto più tarda riuscirebbe, e dispendiosa, sebbene la causa per la sua urgenza, disbrigo, e per la sua tenuità, risparmio, richiedesse.

III. IN OLTRE volendo le Parti cotesto danno evitare con valersi della commessa alle Corti locali diretta, un altro vieppiù maggiore ne incontrerebbero; poichè per la di loro men sufficient'espertezza, non mai gli ordini 'mposti verrebbero esattamente eseguiti. Ed ecco per opra de' Mastridatti privi gli Scrivani de' sospirati emolumenti, e gli interessi de' Litiganti a mal termine ridotti.

Esame del cap. II. IX., e IV.

C*HE tutti li decreti debbono firmarsi dal Mastrodatti, nè si mettano in esecuzione prima di averli firmati? Che gl' Impressori de' sugelli non mettano sugello alle provvisioni del Tribunale prima di esser firmate dal Mastrodatti? Che li decreti, e tutte le scritture si firmino dal Mastrodatti della Banca propria, e nessuno firmi le scritture aliene colla formola abusiva N. N. per N. N.?* Ed a che vorrebbe il *Cimino* fra sì breve tempo gli Scrivani della sua Banca ridurre? Se tutti gli atti, che forman costoro, dovessero della sua firma esser muniti, per meritar la dovuta esecuzione, a che varrebbe l' attitazione loro concessa, l' approvazion dalla G. C. a Ruote giunte riportata? Ora sì ch'egli ne vuol pur troppo. Quantunque nel S.R.C., in cui per lo gran valor delle cause duplicati diritti si esigono, ed i Mastridatti, che non son a parte dell' attitazione, sulla semplice di lor firma tutti li proventi rifondono

dono, pure tanto ad essi far non si permette.

IN vero il Duca di *Alcalà*, che da savio vice-Re in questi Regni si condusse dal 1559. fino al 1571., tempo in cui il S.R.C. era nella sua primiera età (109), e non ancora a IV. Ruote avanzato (110), correggere volle l'abuso da' Mastridatti introdottovi di firmar anch'essi tutti gli atti, che gli Scrivani, maneggiando le cause, adoperavano. *Hanc instructionem omnino servandam esse jubemus* (così egli prescrisse), *& quod in calce ipsius dicitur, actus omnes Actuarii manu esse scribendos, propter causarum multitudinem receptum est, ut ab aliis, vel Scribis ipsorum approbatis, & matriculatis per S. C. acta omnia conscribantur, sicque ut ab illis tantum, & non aliis servandum. Addentes, quod citationes omnes, & mandata quæcumque, literæ executoriales, fidejussiones, sententiæ definitivæ, & commissiones quæcunque, ac præsentationes scripturarum ipsius magistri actorum principalis manu saltem subscribantur* (111)

COSI FATTO stabilimento tanto necessario si conobbe, ed utile, che ne' 30. Aprile del 1655., si volle per l'ottimo regolamento di quel supremo Ma-

---

(109) Fu questo supremo Magistrato eretto la prima volta nel 1444. dal Re *Alfonso* I. di *Aragona*, che vi fe presedere l'Arcivescovo di *Valenza Alfonso Borgia* dipoi al Pontificato assunto col nome di *Callisto* III: *TOPPI* tom. 3. lib. 1. cap. 4. *FREZZA de subfeud. lib. 1. n. 38.*

(110) Dal Monistero di S. *Chiara*, ove prima il S. R. C. reggevasi, fu da *Carlo* V. trasferito nel Castello *Capuano* (*pragm. 6. in fin. de offic. Proc. Cæsar.*), e dal suo successore *Filippo* II. a suppliche della Città, e del Regno a quattro Ruote accresciuto nel 1597. (*pragm. 74. eod. tit.*).

(111) *Pragm. 26. n. 5. de offic. S. R. C.* &c.

Magiſtrato appien confermare (112). Ma nella G. C. della Vicaria, in cui per l' ordinaria ſua giuriſdizione la multiplicità delle cauſe ſempre maggior ſi è reſa, il diſbrigo delle quali tanto intereſſa, che ſe ne fà da' Giudici anche ne' dì feriali, a giuſta ragione ſi è mantenuto, e mantiene pel ſuo buon regolamento quel ſiſtema, che la Legge all' oſſervanza degli altri Magiſtrati ordinarj da gran tempo generalmente ne commiſe. *De que los Secretarios, Maſtredatas, Eſcrivanos, y Notarios de los Tribunales de las Ciudades, y tierras de eſte Reyno no hayan firmado de ſu firma, y nobres las ſcrituras, atos, y probanças, que ante ellos han paſſido, ſe ha viſto, y conoçido por la viſita reſultar grandes enconvenientes in diſſervigio de Dios N. S., y mio, y en daño, y prjudicio de muchos particulares. Para remedio de lo qual Ordeno, y mando, que de aqui adelante, todos y qualeſquier Secretarios, y Eſaminadores de los Tribunales, Cuidad, y Reyno de Napoles ſean obligados a firmar de ſu mano qualquier eſcritura, que paſſerè ante ellos, y en las cauſas civiles, y criminales firmarè todos los atos, y decretos* (113).

PER la G. C. ſteſſa ſtabilì particolarmente la Legge, che li di lei voti, non che li ſemplici decreti de' Giudici particolari, ſi foſſer menati ad effetto, dopo di eſſerſi da' medeſimi ſoltanto firmati. *Vogliamo ed ordi-*

(112) *Pragm. 25. n. 30. de officialib., & his &c.*

(113) Dopo la viſita generale fatta in queſto Regno per comando del Re *Filippo* II. da D. *Lopez Guſmano* farſe in Luglio del 1592. queſto ſtabilimento, che dal vice-Re Conte di *Miranda* ne' 3. Novembre dell'anno appreſſo 1593. fu qui eſeguito, ed ora forma il num. 12. della pram. 12. *de offic. & his &c.*

diniamo (in essa si legge) , *che i Mastridatti, Subattuarj* , *e Scrivani* sub pœna falsi , *oltre la pena infrascritta, non possano , nè debbano notificare alle Parti , nè ad altri i voti , quali piglieranno* (meglio sarebbe dir *saranno*) *i Giudici di detta G. C. nelle cause , che si tratteranno , finchè non saranno firmati li decreti da detti Giudici , e pubblicati* (114) . A giusta ragione si è così prescritto , altrimenti la firma de' Mastridatti si renderebbe di maggior valore , od almen eguale, a quella de' Giudici . Costoro son de' decreti gli autori : e basta la semplice di lor firma , per esser quelli solennemente adempiti , per potersi del tutto eseguire . Superflua sarebbe la firma de' Mastridatti , e non ad altro varrebbe , che a ritardar il corso della giustizia , che si vuol tutto pronto , ed espedito . Se negli ordini , che di là del distretto della Capitale dirigonsi, oltre la firma degli Scrivani, anche quella de' Mastridatti suol alle volte adoperarsi , ciò per necessità non siegue , ma piuttosto per comodo di coloro , che in giudizio vengon chiamati ; acciocchè ben' intesi della Banca, in cui lo Scrivano attitante assiste, possano con facilità incontrarlo', ed in su'assensa , intendendosela col Mastrodatti , dalle contumacie liberarsi.

A CIO' riflettendo la prammatica diretta alla G.C. Criminale venuta fuori nel 1525. , e confermata nel 1558. dispose: *Che qualsivogliano provvisioni, che si spediscono per detta G. C. debbano tutte esser sottoscritte , e firmate per lo Mastrodatti* in capite *per nome,*

(114) *Pragm.19.in fin.de offic.Mag.Just. M.C.V.seu &c.*

nome, *e cognome*, *e trovandosi soscritte dagli Scrivani*, *che quegli 'ncorrano* in pœnam falsi, *o in altra pena riservata ad arbitrio di detta G.C.*: *eccettuando le citazioni de' Testimonj*, *e le citazioni*, *che si fanno alle Parti* ad dicendum; *eccettuandone ancora*, *quando il Mastrodatti* in capite *per qualche necessario impedimento non potesse venire in Vicaria*, *che in tal caso lo Scrivano*, *il quale regge la Banca per lui deputato possa soscrivere il suo nome* (115).

E COME le provvisioni suddette spedivansi da'Giudici dopo retta la G.C., siccome tutto dì spedisconsi nelle diloro private stanze, anche ne' dì feriali, quindi non avendo così fatto stabilimento buon successo sortito, il bisogno richiese, che 35. anni dopo, o sia nel 1593., precedente visita generale fatta da D. *Lopez Gusmano*, si fosse pubblicata la prammatica dinanzi trascritta, con cui a' Segretarj, a' Notaj, a' Mastridatti, ed agli *Scrivani* l'obbligo s'ingiunse di firmar essi di propria mano le rispettive scritture alla di loro privat' attitazion commesse. Per lo che siccome li Mastridatti, adoperando nelle cause, che attitano, la semplice di loro firma, senza ch' altra se ne supplisse, le scritture, rimangon formalmente adempite; così del pari adempite rimangono quelle, che, per le cause agli Scrivani destinate, si formano, quando della di lor semplice firma, e non di altre vengon segnate. Gli uni ugualmente, che gli altri, Attitanti sono delle cause all' opra di loro respettivamente affidate.

AB-

(115) *Pragm.19.n.18.*, *e 30.de offic.Magistr.Justit.*, *sive* M.C. *V. &c.*

LXV

ABBANDONINO li Mastridatti della G. C., ad esempio di quei del S. R. C. l'attitazion, che sostengono, nelle mani degli Scrivani delle di loro Banche, e la supplifcano pur con le firme, che nelle altrui scritture adopreranno. Quell'attitazion appunto, ch'essendo stata loro ultimamente interdetta, per ripigliarla se ne dolser dinanzi al Regal Trono, e le di loro giuste querele con voti consultivi de'Magistrati furon esaudite (116). Ma dopo di averl' abbandonata neppur il *Cimino* potrà supplirla colla sua firma, che in tutti li decreti di adoperar pretende. La supplirà anche a senso dell'antica Prammatica colla seguente moderata, e corretta nelle

E prov-

(116) Nel 1771. essendosi dal Reggente della G. C. interdetta a' Mastridatti della medesima l'attitazione, costoro fortemente se ne dolsero, sul motivo, che non potevano, firmando, in alcun modo lucrare quelche lucravano, attitando. Dimostrarono con aperte disposizioni di Leggi il giusto titolo, e l'immemorabilissimo possesso, in cui erano di sostener l'attitazione, ed aggiunsero il grave, ed irreparabile danno, e pregiudizio, che al Regal Erario, ed al Pubblico ne sarebbe avvenuto, se quella si fosse lor proibita: onde in osservanza di Regal Diploma riportarono dalla Reg. Cam. della Som. in Giugno del detto anno favorevol consulta, che per quanto si è preinteso, vien al suo fine in questi termini: *Stima questa Regia Camera, che la M. V. si degni di ordinare al Reggente della Vicaria, ed alla Vicaria, che si astenghino di fare niuna minima novità su di tale assunto, ma che permettano, e facciano permettere alli detti Mastridatti, o sieno Attuarj di Vicaria, ed alli Subattuarj della medesima di poter liberamente continuare ad attitare le cause in quel Tribunale, siccome si è finora costantemente praticato.*

provvisioni, che si spediranno, siccome dicesi comunemente, *pro observantia*, e non in quelle *pro notificatione*, o sia, *che si fanno alle Parti ad dicendum*, non altrimenti che *nelle citazioni de' Testimonj*, che sono i due rami, che buona parte dell' attitazion comprendono.

ED IN assenza sua ben potranno gli Scrivani dell' altrui firma valersi. Sarà di mattina ei presente alla Banca ne' giorni, ne' quali la G. C. si regge. Nelle altre ore, ed in diversi dì, non potendosi moltiplicare, a casa di un solo Giudice potrà esser presente. Ma gli Scrivani della sua Banca in queste ore, ed in questi dì spediscono la maggior parte delle provvisioni, che da tutti, e VI. li Giudici in distanza tra lor situati vengon disposte; perchè dunque adoperarsi la sua firma, e non di altro Mastrodatti, che pronto sia al bisogno, se non per ritardar l' espedito corso della giustizia? Alla difficoltà, che per lo immenso numero delle cause, ora s'incontra di spedirsi con sollecitudine le provvisioni, se accrescer si volesse quest' altro indugio, qual ritardamento maggiore non si sarebbe? Come potrebbero gli Scrivani soddisfar il Pubblico, e soddisfar le tante pene, nelle quali di continuo incorrerebbero? *Gli Scrivani della Banca* (la Legge impone), *li quali fanno la causa, sieno solleciti in espedire li Litiganti, e fare, che si commettano li processi, e che si passino le commissioni, e provvisioni, e si provvegga agli atti necessarj, sotto pena di pagare tutti gl' interessi necessarj a' Litiganti per tale trattenimento, o per qualsivoglia loro negligenza, e di pagare alla Regia Corte un ducato di pena per*

ogni

ogni volta, ed altra pena ad arbitrio di detta G. C. (117). Oh quanto più ad essi importerebbe adoperar la firma del proprio Mastrodatti, sì perche al medesimo per la general transazione nulla dovrebbero corrispondere, sì anche perche, non incontrando presso degli altri quel credito, che appo di lui han meritato, con minor facilità la firma ne riportano. Se non altro, che l' urgenza può stringerli a variarlo, conviene in ciò fare seguir la fede degli Scrivani, a' quali assai più la sua, che l' aliena firma interessa.

Sconcerti venturi.

INTERESSA il pubblico favor, che così si esegua. Se in tutti, e qualsivogliano atti, che gli Scrivani formano, per legittimarsi, la firma del proprio Mastrodatti adoperar si volesse, non si presterebbe a' medesimi quella fede, che prestar si conviene. Assai più tardi, e con maggior dispendio si vedrebber quelli adempiti. Li messi, che da tutte le parti del Regno quì dirigonsi, disbrigati da' Giudici, e dagli Scrivani gli ordini richiesti, essendo in grado di partire, trattener si dovrebbero per altro tempo, che non di rado a' Litiganti gran pregiudizio apporta. E chi vorrebbe sì di leggieri affidar la sua causa all' attitazione della G. C., ancorche oppresso e malmenato dagl' inferiori Giudici si vedesse? Fra poco tempo, se non tutta, buona parte almeno dell' attitazion medesima si disperderebbe con pregiudizio del *Fisco*, con dispiacere del Pubblico, con danno degli Attitanti. E potran questi, ed altri maggiori sconcerti, che senz' alcun dubbio per opra di un

(117) *Pragm.19.n.10. de offic.magist.Justit., sive M. C.V. &c.*

ſolo avverranno, di buon grado ſoffrirſi? Nè decidan quei, che per ſoſtentar ſe ſteſſi, e le proprie Famiglie: coloro, che, per vendicar dall'altrui oppreſſioni li miglior intereſſi, le proprie ſoſtanze, nella triſta polvere del Foro immerſi, e ſepolti, in mezzo de crepacuori, e palpiti contro voglia la pazienza eſercitano?

Si riſponde al cap. V. VI., *ed* VIII.

C*HE gli Scrivani ne' giorni di Tribunale ſtiano a ſedere nelle proprie Banche, accioccbè poſſa il Maſtrodatti viſitare le di loro ſcritture, e che non poſſano eſercitar l' impiego di Scrivano in più Tribunali? Che gli Scrivani non poſſano inſieme far da Scrivani, e da Maſtridatti, ma volendo qualche Scrivano paſſar Maſtrodatti debba ceder ad altri 'l ſuo luogo di Scrivano? Che gli Scrivani terminate le cauſe debbano riporre nell'* archivio *del proprio* Maſtrodatti *li proceſſi per conſervarſi?* E tanto pur ſi vuole, e ſi pretende? E tanto potrà al *Cimino*, che non sa chieder dippiù, accordarſi?

I. OV' E' quello Scrivano, che ne' giorni di Tribunale a ſeder non iſtia nella propria Banca? Se in aliena Banca trattener ſi voleſſe, ne ſarebbe dagli altri Attitanti ben preſto ſcacciato. Coſa manifeſta egli è, che nella Banca di lui, non altri, che gli Scrivani addetti vi ſeggano. Ma come ad eſſa, non men che XIV. Scrivani ſon aſcritti, e d' intorno intorno, non più che ſei ſcanni dell' eſtenſione di palmi 25. rattrovanſi, non poſſono perciò tutt' inſiem con lui, che n' occupa il XV. luogo, accomodarviſi. Onde alcuni di loro ſono ſtati nella neceſſità d' inveſtigar luogo altrove, che ne' più aſcoſi angoli del Tribunale han rattrovato. Dilati egli la

Ban-

Banca, l'ingrandisca, su vi ponga un catafalco, e verranno questi Scrivani ancora, *quando si regge Corte, se non saranno giustamente impediti, a seder ne' luoghi loro* (118), a tenergli buona compagnia. Ma fin a quando il luogo della Banca, per l'angustia sua, non gli ammette, rimangan pur essi ne' luoghi, ne' quali si sono già situati.

TANTO più, che ciò, che importerebbe una riforma di riforma, si vuol fare, affinchè *possa ei visitar le di loro scritture*. Ch' è quella visita appunto, che, o si pretende adoperar per lo buon regolamento degli atti, o per l'esazion degl' insoliti diritti, non gli si deve in alcun modo permettere. Se gli Scrivani l'attitazion loro commessa non ben conducono, la G.C. per la sua preeminenza ne deve privativamente conoscere (119). Scovrendoli rei, li punisce. E la di lor pena non ad altri, che ad essi soltanto mal produce, e danno apporta; perocchè sospendendosi a' medesimi l'attitazione, coloro, che saran destinati ad esercitarla, quantunque Attitanti si fossero di aliena Banca, pur tuttavìa nella Banca di lui, in cui furon le cause una volta introdotte,

(118) Così fu stabilito nel 1481., 1532., e 1554., *pragm.* 13. *n.* 1. 2., & 5. *de offic. mag. Justit.*, *seu* M. C. V. &c.

(119) Fra le tante preeminenze alla G. C. concesse v' è quella di conoscer degli eccessi dagli Officiali commessi nell'amministrazione de' di loro rispettivi officj (*Constit. statuimus* 2. *de offic. Mag. Justit.*, & *Judic. M. C.*). Ciocchè co' Riti 49., 51., e 61. fu confermato colle seguenti parole ben espresse, ed in ciascun di essi ripetute: *Curiæ ipsæ, & quælibet ipsarum, cognoscant de excessibus officialium, si deliquerint in officiis eorum, ea exercendo, & non aliter.*

te, sostener la debbono.

COME regola fondamentale dell' attitazione da per tutto si è sempre così osservato, ed ora più che mai esattamente si osserva. Gli Scrivani, che le cause maneggiano, e non il Mastrodatti, render debbono stretto conto a' Magistrati delle di loro operazioni. Essi, che una volta per sempre in segno della nomina ricevuta, in premio dell' attitazion riportata, stabiliron co' Mastridatti la mensual corrisponsione, liberaron da ogni visita, da qualunque ricerca, le di loro scritture, che non sono perciò soggette ad esser colte in contrabbando.

COTESTI Attitanti, soppresso con delle tante Leggi (120) l' abuso introdotto, non han mai l' istesso im-

---

(120) Prescrisse l' Imperador *Giustiniano*, che niuno la potesse far da Giudice in due Magistrati, *L. nemo fin.* 14. §. 1. *Cod. de Assessorib. domestic. &c. Nec sit concessum cuiquam duobus Magistratibus adsidere, & utriusque Judicii curam peragere, (neque enim facile credendum est etiam duabus necessariis rebus unum sufficere: nam cum uni judicio adfuerit, alteri abstrahi necesse est: sicque nulli eorum idoneum in totum inveniri) sed altera adessione penitus semota, unius Magistratus esse contentum judicio.* E non contento di averlo colla *L. his quidem* 5. *Cod. qui milit. possun.* &c. ripetuto, disponendo: *In posterum vero nemini prorsus facultas pateat eodem tempore plusquam unius ordinis nomen affectare*, aggiunse: *ut qui supplicandum de re vetita nobis existimaverint pœna decem librarum auri pro temeritate, quamvis infructuosa plectantur.* Lo stesso stabilì parimenti per gli Uffiziali de' suoi Sagri Scrigni, *L. hac parte* 10 §. 1. *Cod. de proxim. Sacror. Scrinior. &c. Suprascripti autem memoriales nullo modo duplici fungantur officio, nec geminis chartis irrepserint, ut non occupentur plura* in

impiego sostenuto, siccome nol sostengono, in altri Tribunali; poichè l' osservanza di così fatte Leggi vien da' Giudici gelosamente custodita, che non si può desiderar maggiore, onde inutil sia domandar provvidenza sù quelche la Legge ha più volte provveduto.

II. MA se lo stesso impiego un sol Attitante in diversi Tribunali non può sostenere, ben sostener potrà in essa G. C. attitazion più estesa, che da due sedi provenga. Bene spesso si devolvono alla Regia Corte le Banche, che in amministrazione si danno degli Attuarj della detta G. C., che sono i primi a palesar al *Fisco* la devoluzione. Costoro in nome della Regia Corte le amministrano, fin a che non se ne faccia di esse formalmente la vendita. Se ad altri ceder dovessero la primiera di loro attitazione per l' interina, che sostengono, ne avverrebbe, che, seguita la vendita suddetta, dell' una, e dell' altra si vedrebbero spogliati. E chi mai, ciò essendo, esercitar vorrebbe con tanto suo pregiudizio in nome della

 Re-

in unum se commoda collaturi, nihilque reliquis relicturi. Al che corrisponde il Rito 8. *Nullus Officialis ipsius Curiæ possit in eadem M. C. exercere duo officia, sed uno tantum debeat esse contentus*. Colla nota Costituzione però del 1738., ch' ora forma la pram. 18. *de ord.*, & *form. Jidic.* § 1. *n.* 32. ciò vien assai meglio dichiarato: *Ordiniamo, che così gli Scrivani di Vicaria, come tutti gli altri di qualunque Tribunale non possano esercitare lo stesso officio, o esser addetti al servizio di due, o più Tribunali*. E si vieta pure col Rit. 2., e colla pram. 30. n. 4. *de offic. Magist. Justit. sive M. C. V.* &c. agli Attuarj, e Scrivani d' intervenir da Procuratori a parlare, e sollecitar le cause.

Regia Corte interinamente le Banche vacanti? Rimarrebbero le medesime fuor d' ogni dubbio con danno del *Fisco*, e del Pubblico in un perfetto demanio, fin' a che da' novelli Proprietarj, o da di loro Sustituti, non fusser occupate. Ma se gli uni non sono, saranno certamente gli altri di essa G. C. Attitanti, dovendo, per ottener l' esercizio, dalla medesimà l' approvazion convenevole riportare. Se costoro abbandonar dovessero la propria sede, mancherebbero per la stessa ragione nella G. C. con danno assai maggior del *Fisco*, e del Pubblico, quei, che a voglia de' Proprietarj le Banch esercitassero. Quindi, per ciò evitare, si è il costume lodevole introdotto, che venendo gli Scrivani al grado de' Mastridatti, ritengono le prime scritture, e cominciano a maneggiar le seconde con serbar l' attitazione sì delle une, che delle altre alle rispettive Banche, alle quali furon fin dal bel principio addette, ed assegnate.

NE' così facendo altrui pregiudizio s' incontra. Se gli Scrivani divenuti Mastridatti in qualità di Sustituti richiamar volessero alle nuove sedi le cause future, mancando per morte, o voler de' Propietarj ad esso loro la sustituzione, ecco che le prime sedi mancanti delle scritture, e del tutto sfornite ritroverebbero. E se in qualità di Mastridatti proprietarj alle proprie Banche richiamar le volessero, come da Scrivani ordinarj costretti sono in fin del mese a pagar la quantità convenuta, mal sarebbe per loro, che, tal peso sostenendo, in cambio di accrescer alle prime sedi l' attitazion transatta, la venissero a diminuire. E mal fatto pur sarebbe, se le pri-

prime ſedi ceder doveſſe.o, poich' eglino, che vi han l' attitazion richiamata, eſſendone più di ogni altro novello Attitante ben inteſi, con maggior ſoddisfazione del Pubblico la ſan maneggiare, e ſoſtenere. Nè ſi potrebbe in alcun modo ſoffrire, che i luoghi da cederſi, per la preteſa diminuzion degli Scrivani, tutti devolvendoſi a' Maſtridatti, doveſſe il *Cimino*, nell' atto, che contende a ciaſcun Attitante, ſoſtener due ſedi, eſercitarne, oltre la ſua propria, altre ſette, quante ſono quelle, che gli Scrivani della ſua Banca di là dal numero prefiſſo, ſoſtengono poiche ſimili paradoſſi, ne' tempi, che corrono propor non conviene.

ED A che dir di più, ſe le Ordinanze dalla G.C. formate ne' 15. Febbrajo del 1731. su di ciò baſtantemente han provveduto? *Ciaſcuno Scrivano* (in eſſe ſi legge) *debba attitar le ſue cauſe, e negozj ſotto il Maſtrodatti, od Attuario di quella Banca, dove ſi trova aggregato per Scrivano. Ed in caſo, che alcuno di loro, precedente conſenſo del Maſtrodatti, od Attuario, o con decreto de' Sign. Giudici della detta G. C., inteſo il Maſtrodatti, od Attuario reſpective, doveſſe in avvenire far paſſaggio da una Banca in un' altra, debba prima laſciare al Maſtrodatti, od Attuario di prima, inventario degli atti, e proceſſi delle cauſe, e de' negozj nella di lui Banca introdotti, e ſotto della medeſima debba quelle, e quelli ſeguitare ad attitare ſotto pena di privazione di officio, e di carcere ad arbitrio della detta G.C* (121).

 Quin-

(121) *Pragm. ſit. 57. n. 3. de offic. Mag. Juſtit., ſeu* M.C.V. *&c.*, che vien inſerita dal *Gatta* nella nuova collezione de' Regali Diſpacci, *par. II. tom. 1. tit. 26.*

Quindi la ſperienza ne moſtra , che ben molti nel tempo ſteſſo vi eſercitano l'attitazione, non meno col carattere di Maſtrodatti , ed Attuario , che col carattere inſieme di Scrivano , di cui furon la prima volta inveſtiti.

COSI' gli oneſti , ed ottimi Maſtridatti D. *Gaſpare Buonocore* , e D. *Gennaro Vitale*, che , eſercitandovi da Maſtridatti, ed Attuarj l'attitazione a IV.Banche addetta,non ceſſano di farla pure da Scrivani,l'uno dalla Banca di *Minicillo*,e l'altro di *Santaniello* , alle quali furon ſin da'primi tempi aſcritti.Così parimentì gli attuali Maſtridatti *Bova* di tanto buon nome , *Bruno* , *de Luca* , *Buſetti* , ed altri , nell' atto che le riſpettive Banche amminiſtrano , ritengon le prime ſedi , che in qualità di Scrivani dinanzi occuparono ; in guiſa che le ſcritture in quelle addette col titolo di Maſtrodatti , ed in queſte aſſegnate col titolo di Scrivano , firmano , ed amminiſtrano (122). Se dunque vien meno l' affettato pregiudizio altrui: ſe le provvide Ordinanze han sì ben ſtabilito, che così ſi faccia : ſe in tal maniera ſi è da tanti anni eſattamente oſſervato , e tutto dì ſi oſſerva, rimangan pure gli Scrivani,che coll'approvazione del Magiſtrato Maſtridatti ſon divenuti , nel poſſeſſo in cui ſono , e ritengan le prime ſedi , che dopo tanti ſudori occuparono.

III. E Ritengan pure le ſcritture a quelle addette , nè l' obbligo lor s' ingiunga, di doverle , terminate le cauſe , nel propoſto *archivio* del Maſtrodatti ripor-

---

(122) Tutto ciò ben chiaro ſi avviſa dal certificato prodotto nel volume de'documenti,*fol.*20.

riporre. Quando mai nella G. C. della Vicaria Civile si è l' *archivio* nominato? S' inventi questa nuova imposta per vieppiù affligger il Pubblico, ed interessar i Litiganti. Co'Riti di essa G. C., in tempo che l'attitazione non era, che nel nascere, si stabilì, che li Mastridatti *in quinterno deputato* annotar dovessero le obbliganze, le inquisizioni, le pene contumaciali, li bandi, le composizioni, ed altro, per conservarsi *ipsos quinternos in cassono communi in dicta Curia pro tempore existente, & ad id deputato, sive deputando* (123). Onde son surti li libri nominati bastardelli, degl' inquisiti, e carcerati, delle contumacie, dell' inferno, e de' fiscali proventi; *Qui omnes*, siccome prima conservavansi *in M. C. in una camera, quæ communiter appellatur* archivius, *& ista camera successit in locum cassoni communis* (124), al presente però, per la gran multiplicità delle cause, li bastardelli da' Mastridatti civili, ed i libri delle inquisizioni da' Mastridatti criminali conservansi; in maniera che costoro, e non gli Archivarj, dan fuori le fedi delle perquisizioni, che da per tutto si attendono.

BEN si può nella G. C. Criminale l' *archivio* sostenere, sì perche gl' interessi fiscali vengon con maggior esattezza regolati, ed al buon fine condotti, sì anche perche le cause tutte, che in essa si aggitano, quantunque per cagion dell' appello al S. R. C. si richiamassero, pur tuttavìa vi rimangono ad attitarsi dagli Scrivani Fiscali coll'obbligo di corrispondere a' Mastridatti di esso S. R. C. per l' appello

(123) *Rit.24.* (124) *CARAV.cit.Rit.24.in fin.*

pello prefcelti, la metà de' diritti, ch' efigono (125). Ma nella G.C.Civile, in cui le caufe per vìa di appellazione, fe al S.R.C fi devolvono nel medefimo rimangono: e quelle, che appellabili non fono, riducendofi quafi tutte a preambuli, a fpettanze, ed inteftazioni, li di cui atti ferbar dovendofi dagli Attitanti, o dalle Parti, per gli tratti fucceffivi, che feco indivifibilmente portano, utile cofa non è, anzi dannevole l' *archivio* introdurfi. Dovrebbero gl' intereffati prima d' ogni altro efser dagli Attitanti afficurati, fe appo di effi li proceffi fi trovino: fe nel S.R. C. fi fian rimeffi, oppure nell' *archivio* ripofti. E dopo di efser con ugual difpendio, ed incomodo a tal notizia pervenuti, altro vieppiù maggior difpendio, ed incomodo appo degli Archivarj durar dovrebbero. E perchè in danno del Pubblico nuovi pefi aggiungnere, quando, rimanendo le fcritture nella Banca, ch' è di pubblica ragione, per riufcirne la ricerca vieppiù facile, ed efpedita, fi vengon del tutto ad evitare?

E PURE nel pubblico *archivio* le fcritture tutte di sì eftefa, ed immens' attitazione ripofte verrebbero, e confervate. Quivi ciafcun troverebbe i proceffi tutti maneggiati da' Maftridatti, dagli Attuarj, e dagli Scri-

(125) Laddove ne' 19. di Agofto del 1542. fi era ftabilito, che gli Attitanti fifcali corrifponder doveffero per le caufe di appellazione a' Maftridatti del S.R.C. la terza parte degli emolumenti (*pragm.44.n.3.de offic.S.R.C.*), così nel 1557. fi ftabilì, che a' medefimi la metà ne corrifpondeffero (*pragm.23.de offic.mag.Juftit., five* M.*C.V.* &*c.*) Ciocchè nel 1599. fi confermò pure per le caufe, che in grado di riclamazione nel detto S. R. C. fi venivan a trattare (*pragm.14.de actuar., fcrib.&c.*)

Scrivani; quantunque fra 'l gran numero di essi ben molti dell' istesso nome, e cognome se n' incontrassero. Ma passando tanti, ed innumerevoli processi nel proposto *archivio* de' rispettivi Mastridatti, quali disordini, e quante confusioni a danno del Pubblico non avverrebbero? Cotesti particulari *archivj* momentanei sarebbero, e transitorj. Per morte di ciascun Mastrodatti si devolverebbero alla Regia Corte, da cui passerebbero nelle mani degl' interini Amministratori, e da costoro, seguita la vendita delle Banche devolute, in poter de' novelli comperatori. Li quali, non essendo in grado di sostenerne l'attitazione, siccome bene spesso avviene, ad altro passaggio gli esporrebbero in mano de' Sustituti, che verrebbero a destinare. E costoro, per proprio, o di lor volere, non di rado dell' amministrazion disfacendosi, onde uopo sia di altri Sustituti andar in cerca, a quali altri maggiori passaggi non verrebbero gli *archivj* di continuo esposti? La Banca, che 'l *Cimino* sostiene, a quali variazioni frà'l corso di un anno, e mezzo non si è veduto soggiacere? Il Dottor D. *Antonio d' Errico*, comperata, che l' ebbe, glie l' affidò in qualità di Sustituto. Ei l' amministrò per poco tempo. Indi partì da questa Capitale. Rimasta vuota, il Mastrodatti *de Vivo*, nell' atto, che la sua reggeva, l' occupò con ordine della Reg. Cam. della Som. Tornato ultimamente il *Cimino*, la ripigliò di nuovo, per intimar agli Attitanti della G. C. l' ostinata guerra.

ORA se bene spesso s' incontra un solo Mastrodatti ad amministrar coll' unico suo nome due Banche

tra

tra loro divise, e separate, qual maggior difficultà non si accresce nel rattrovare in cotesti *archivj*, che sì di continuo cambian luoghi, ed i nomi variano, e 'l numero degli Amministratori, le scritture, che si andran cercando. Li continui passaggi di esse da una mano all' altra ne farebbero con ragione temer la perdita. Li Conservatori, per esserne momentanei, ne farebbero sicuramente credere la di loro poca cura, ed attenzione. Ma gli Scrivani allo 'ncontro, che per mezzo de' Sostituti non possono le di loro sedi amministrare (126), rendendosene perciò continuati custodi, e perpetui conservatori, da tali, e tante difficultà, da questi, ed altri pericoli, rilevano appien le scritture, ed esentano. Qual esatta cura, e diligente non adopreran essi, che sicuri sono per favor di Legge di tramandarle a' figli, od a' di loro più stretti congiunti? Come senza grave ingiuria privar se ne potrebbero, se col di loro *buon nome, onestà, ed abilità* eglino, e non li Mastridatti alle proprie sedi han richiamate le cause, che quantunque

(126) *Rit.* 2.7., & 309., in cui si legge: *Magistri actorum, & Subactarii* M. *C. non debeant per substitutum servire, sed personaliter debeant vacare in exercitio officiorum ipsorum, non obstantibus quibuscumque literis, & privilegiis factis, vel in antea faciendis, sub quacumque forma & expressione verborum*. E dalla pram. 2. *de administr., & quod ipsi. serv., & non per substit.* tratta dal § 31. di quella nel 1540. emanata dall' Imperador *Carlo* V., si ha lo stesso: *Habentes officia debeant ipsi personaliter servire, & non per substitutos, aut alios per eos deputatos, absque nostra expressa licentia; exceptis tamen illis, qui in eorum privilegiis a nobis concessis, seu confirmatis, substituendi facultatem habeant.* A cui corrispondono le pram. 75. *n.* 131., e 79. *n.* 6. *de offic. Proc. Cæsar.*

que finite e terminate, pure col fucceffivo tratto del tempo, delle fatighe durate altri prodotti loro dan da fperare? Quindi febbene nel S. R. C., che per efser inappellabile, non devolvonfi le caufe, fi foffe ad ogni Banca l'*archivario* deftinato, pure gran tempo fi conta, da che gli Scrivani di efso non ripongono nell' *archivio* li proceffi; di che non fi duole il Pubblico, anzi per lo maggior comodo, che v' incontra, fe ne rende ben contento e foddisfatto.

Sconcerti futuri.

SEGGAN pure, fe pofsono, ne' dì non feriati XIV Scrivani infieme col Maftrodatti a quella Banca, che d' intorno intorno altra eftenfion non ha, che di palmi 25.? Di continuo fra lor fi cimentino per guadagnar un tantin di luogo. Tengan a vifta ben preparate, e difpofte in sì angufta circonferenza tutte le di loro fcritture. Vi fcrivan follecitamente i decreti, vi disbrigan con comodo l' attitazione. Si allontanino da efsa gli Avvocati, li Procuratori, i Litiganti, che luogo non v' è per loro: la Banca è refa inacceffibile. Così quefta li rifpigne, quantunque per disbrigar li proprj intereffi vi fi accoftino, per introdurvi nuove caufe vi fi avviino. Tolgafi di mente a Voi Maftridatti, Attuarj, Scrivani, o chi mai vi fiete, di amminiftrar più le Banche in nome de' Proprietarj, o della Regia Corte, poichè le proprie fedi, che dopo tanti fudori fparfi occupafte, fornite, come fono delle buone caufe per opra voftra procurate, ad altri ben prefto fi devolveranno. E fin a che gli Scrivani al prefiffo numero non riducanfi, le vedrete a mal in cuore cader nelle mani del *Cimino*, che bello, ed ap-

apparecchiato i frutti n'esigerà delle vostre fatighe; è per la tant' abilità, che in lui, e non in Voi risplende, sarà il medesimo sufficiente a sostener di tante sedi quell' attitazion soprabbondante, che Voi, per non esser da tanto, in due, o tre di esse, non avete saputo, nè saprete, nel tempo stesso sostenere. Rimangano pur le Banche in un perfetto demanio. Tralasciatene di buon grado l'amministrazione. Poco curate l'interesse del *Fisco*, e tanto meno quello del Pubblico; poichè così, e non altrimenti evitar potrete il danno vostro irreparabile. Poco pur curate, tratte a fin le cause, di custodir coll' usata diligenza li processi, se, co' continui passaggi da un in un altro *archivio* particulare, all' evidente perdita espor si vogliono. Nè riesca di essi assai difficile la ricerca, e dispendiosa, poiche se le vostre giuste brame non saran esaudite, esclamerà di continuo il Pubblico, che la nuova riforma introdur si voglia per isconvolger tutta l' economìa forense, per cambiar in peggio il buon sistema preso in attitar le cause da immemorabil tempo a comun vantaggio costantemente osservato e custodito.

Cap. X., *ed* XI. *si approvano.*

CHE *gli Scrivani non passino da una Banca in un' altra, ma restino, come furon situati: E che tali provvidenze s' intendano per la Vicaria* Civile, e Criminale, *e si minaccino le pene*, è ben giusto, che siccome dinanzi si è così osservato, così per l'avvenire ancor si esegua Se la G.C. colle sue Ordinanze non avesse determinato, *che ciascheduno Scrivano debba attitare le sue cause, e negozj sotto il Mastrodatti, od Attuario di quella Banca, dove si trova, ag-*

gre-

gregato per Scrivano (127) , così ognuno di essi di buon grado eseguirebbe ; poiche, variando il proprio Mastrodatti , con cui rattrovasi per tutta l'attitazione convenuto , e transatto , a duplicato peso verrebbe volontariamente a soggiacere . E siccome colle Ordinanze medesime si aggiugne , *che nessuno Mastrodatti , od Attuario possi firmar scritture degli Scrivani di aliena Banca* (128) , difficil cosa sarebbe a ciascun di loro procurarne d' aliena mano l' adempimento . Quando la Legge è fatta, e da pertutto esattamente si osserva,inutil sia domandarne la rinnovazione . E se alcuno vi sia , che controvenga , inutile ancor sia di minacciar le pene,poiche come contravventore, da' Giudici destinati a sostener il rigor delle Leggi , verrà severamente punito , e gastigato . *Non dubium est in legem committere eum , qui verba legis amplexus,contra legis nititur voluntatem* (129) . E tanto basta , perchè pubblicata una volta la Legge, l'esatta osservanza ne segua.

Conchiusione.

TANTO , e non più per l' angustia del tempo , in cui la pertinacia dell' Avversario mi ha costituito , a difesa degli Attitanti della G. C. basta di aver debolment' esposto . Se li capi di riforma per altrui privato interesse proposti , generalmente considerati , all' osservanza dell' immemorabil solito, al

(127) (*Pragm.57.n.3.,* & *4.de offic. Magist.Justit., sive*
(128) (*M. C. V. &c.*, che si legge pure nella nuova raccolta de' Regali Dispacci, *part. II. tom. 1. tit.26. num.1.*

(129) *L 5 Cod.de legib.,& constitut.&c. L.29 D.de legib. Senatusq.Consult.& cap.88.de R J. in VI.*

al comun consenso dell' intero ceto, all' utilità pubblica, ed al vantaggio del Regio Erario direttamente contrarj ed opposti si son dichiarati: e ad uno ad uno discussi contraddicenti alle supreme Leggi, del tutto ineseguibili, e ben atti ad indur gravi disturbi, ed innumerevoli sconcerti, ne son apparsi; qual pena or mai si ha a durare per dichiarars' indegni di ogni qualunque minima approvazione? Gli Attitanti tutti concordemente proclamano, che così si faccia. Ardentemente sospirano, che 'l buon costume introdotto per voler de' savj Legislatori, per opra degli ottimi Magistrati tutt'intenti a riformar in meglio, secondo la necessità, e le diverse circostanze de' tempi l'attitazione, intatto, ed illeso si osservi, e mantenga. Corrispondono a' giusti di loro voti con ardente brama i Litiganti. Corrisponde con gran desiderio tutto il Pubblico, che con dispiacer ascolta le innovazioni proposte. Li Magistrati, secondando i comuni desiderj, co' di loro consultivi voti pur corrispondano. Ho detto.

Cætera, &c.

Gaetano Fortunato.